

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Strigno



Piano Regolatore Generale

Variante 2011

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

Progettista:
arch. Sergio Niccolini
Collaboratore:
dott.ssa Rodica Ungureanu

Norme d'Attuazione

P.R.G.

I Adozione:
Delibera consiliare
n. dd.
II Adozione:
Delibera consiliare
n. dd.

Valutazione tecnica
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

C.U.P.

Approvazione G.P.



INDICE ARGOMENTI

INDICE ARGOMENTI.....	2
TITOLO PRIMO - OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG	7
Articolo 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG.....	7
Articolo 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG	9
Articolo 3 - OPERATIVITA' DEL PRG	10
TITOLO SECONDO - NORME GENERALI E COMPETENZE.....	11
Articolo 4 - APPLICAZIONE DEL PRG.....	11
Articolo 5 - CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE.....	12
TITOLO TERZO - NORME PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO	13
Articolo 6 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA	13
Articolo 7 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA	13
7.1 <i>DISCIPLINA PER LA SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO-</i>	13
Abr_7.2 <i>CAVE</i>	13
Articolo 8 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA STORICO-ARTISTICA E AMBIENTALE	13
8.1 <i>AREE DI TUTELA AMBIENTALE</i>	14
8.2 <i>AREE DI RECUPERO AMBIENTALE</i>	14
8.3 <i>AREE DI PROTEZIONE DEI TORRENTI E DEI FIUMI</i>	14
8.4 <i>ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</i>	16
8.5 <i>AMBITO NATURALE DEL LAGORAI</i>	17
Abr_8.6 <i>BIOTOPHI DI INTERESSE COMUNALE</i>	17
8.7 <i>PROTEZIONE DI POZZI E SORGENTI SELEZIONATI DISCIPLINATI E NON DAL PUP</i> ..	17
8.8 <i>AMBITI, MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE</i>	18
8.9 <i>PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE - Criteri orientativi per la progettazione</i> -.....	19
8.10 <i>EX DISCARICHE RSU</i>	22
8.11 <i>DISCARICHE DI INERTI</i>	23
Articolo 9 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE.....	24
Articolo 10 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI	26
Articolo 11 - NORME GENERALI E SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'	28

Articolo 12 - AREE AGRICOLE DEL PUP	30
Articolo 13 - AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE.....	32
Articolo 14 - AREE AGRICOLE DI PREGIO.....	35
Abr._Articolo 14 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	35
Articolo 14 bis – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI OPERE E INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE E DI APIARI.	37
<i>MANUFATTI DI LIMITATE DIMENSIONI Art. 14 bis, comma 3.....</i>	38
Articolo 15 - AREE A PASCOLO.....	41
Articolo 16 - AREE A BOSCO	42
Articolo 17 - AREE IMPRODUTTIVE.....	43
 TITOLO QUARTO - PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE	44
CAPITOLO PRIMO - NORME PER I TESSUTI URBANI DI ANTICA E RECENTE FORMAZIONE.....	44
Articolo 18 – CENTRO STORICO - PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	44
Articolo 19 - TESSUTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE	44
Articolo 20 - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE -AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	46
Articolo 21 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE	47
Articolo 22 - ANNESSI RESIDENZIALI O MANUFATTI ACCESSORI.....	47
<i>ANNESI RESIDENZIALI O MANUFATTI ACCESSORI Art. 22, commi 1 e 2.....</i>	48
<i>LEGNAIE Art. 22, comma 2.....</i>	50
Articolo 23 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	52
Articolo 24 - AREE A VERDE PRIVATO	52
CAPITOLO SECONDO - NORME PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE.....	53
Articolo 25 - NORME GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	53
CAPITOLO TERZO - NORME PER LE ATTREZZATURE, I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI	54
Articolo 26 - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI IN TESSUTO URBANO.....	54
Articolo 27 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER PUBBLICI SERVIZI IN TESSUTO URBANO.....	56
Articolo 28 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO.....	56
Articolo 29 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI	57
CAPITOLO QUARTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	59
Abr._Articolo 30 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA MANTENERE.....	59
Abr._Articolo 31 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA TRASFERIRE.....	59

Abr._Articolo 32 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE PROVINCIALE	59
Articolo 33 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE	59
33.1 - "L" 60	
33.2 - "L PR" - esistenti da riordinare e di nuovo impianto.....	61
Abr._Articolo 34 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE PROVINCIALE	61
Articolo 35 - AREE PRODUTTIVE MISTE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE LOCALE	61
35.1 - "TD" 62	
35.2 - "TD"- di nuovo impianto.....	62
Articolo 36 - REGOLAMENTAZIONE UNITARIA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO	63
CAPITOLO QUINTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI	63
Abr._Articolo 37 - ZONE RESIDENZIALI TURISTICHE	63
Abr._Articolo 38 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE	63
Abr._Articolo 39 - AREE SCIABILI E SISTEMI PISTE-IMPIANTI.....	63
Abr._Articolo 40 - RIFUGI	63
Articolo 41 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI.....	64
TITOLO QUINTO - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE.....	65
Articolo 42 - STRADE	65
TABELLA A 67	
TABELLA B 68	
TABELLA C 69	
Articolo 43 – SPAZI DI PARCHEGGIO	70
1 - Disposizioni generali.....	70
2 - Determinazione delle quantità minime.....	70
3 - Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio	70
4 - Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio	71
5 - Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard....	71
6 - Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria	72
7 - Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi	72
8 - Parcheggi per cambi di destinazione d'uso	72
9 - Casi di esenzione dall'obbligo degli spazi di parcheggio.....	73
10 - Spazi di parcheggio per impianti di risalita.....	74
11 - Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione e centro benessere	74
12 - Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali.....	75
13 - Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi.....	75

14 - Altre tipologie non comuni.....	75
15 - Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse	75
16 - Autorimesse e posti macchina.	76
TABELLA A – FUNZIONI E QUANTITA’ MINIME	77
TABELLA B – DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA	80
TABELLA C – DIMENSIONI MINIME DEI BOX.....	81
TABELLA D – DIMENSIONI MINIME DEGLI SPAZI DI MANOVRA	82
Abr._Articolo 43 - FERROVIE	83
Abr._Articolo 44 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.....	83
TITOLO SESTO - LA GESTIONE DEL PRG	84
Articolo 45 - REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE.....	84
Articolo 46 - PIANO ATTUATIVO PER L’AMBITO NATURALE DEL LAGORAI.....	84
TITOLO SETTIMO – URBANISTICA COMMERCIALE	85
Articolo 47 - CONTENUTI	85
Articolo 48 - TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE E DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI	85
Articolo 49 – ZONE COMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI	86
Articolo 50 – ZONE INCOMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI.....	87
Articolo 51 – DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI.....	88
TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE	91
Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici e disposizioni in materia di distanze	91
Articolo 52 – DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI	91
Articolo 53 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE	94
1 - Disposizioni generali.....	94
2 - Criteri di misurazione delle distanze.....	94
3 - Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate	95
4 - Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive.	95
5 - Distanze tra edifici da applicare in altre aree.	95
6 - Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico.....	96
7 - Distanze da applicare per i manufatti accessori.....	96
7 bis - Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione	96
8 - Distanze degli edifici dai confini.....	97
9 - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali.	98

10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.....	98
11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.....	99
12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno	99
Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.....	101
Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.....	102
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 2.....	102
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, commi 2 e 8.....	103
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 2.....	104
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 2.....	105
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 3.....	106
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 5.....	107
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, commi 5 e 8.....	108
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 8.....	109
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 8.....	110
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, commi 10, 11 e 12.....	111
Articolo 54 – SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE RISPETTO AL D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968.....	117
TITOLO NONO - NORME FINALI	119
Articolo 55 - RACCORDO TRA PRG E PGTIS	119
Articolo 56 - INDICI DI FABBRICAZIONE.	119
Articolo 57 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.	120

TITOLO PRIMO - OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG

Articolo 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Strigno prefigura, in un disegno unitario e coerente l'assetto auspicabile per il territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire quel riequilibrio generale, obiettivo prioritario per lo sviluppo del territorio.
2. Operazioni basilari per il conseguimento di detto obiettivo sono:
 - a) il riordino sistematico della infrastrutturazione territoriale;
 - b) l'individuazione, quantitativamente differenziata, e la ridefinizione delle espansioni urbane;
 - c) un oculato e programmato sviluppo aggiuntivo delle aree da incrementare ai fini del riequilibrio territoriale;
 - d) la conferma o l'ampliamento delle aree produttive esistenti al fine di garantire le migliori condizioni di produttività;
 - e) il riordino del sistema viabilistico intercomunale secondo criteri tendenti ad aumentarne la sicurezza per veicoli e pedoni;
 - f) la definizione dei perimetri delle aree agricole e a bosco e la formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio;
 - g) l'utilizzo prioritario del patrimonio storico per il soddisfacimento del fabbisogno di abitazioni, servizi, attività produttive, contenendo al minimo possibile le nuove occupazioni di territorio;
 - h) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale, sia di quello urbano, al fine dell'elevazione della qualità della vita;
 - i) l'individuazione delle aree produttive, esistenti o in progetto (eventualmente da rilocalizzare e ridimensionare), da attrezzare, con opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche a piccoli nuclei, per lo sviluppo dell'artigianato industriale;
 - l) l'individuazione delle aree di servizio di interesse locale, previa adeguata verifica della localizzazione, del dimensionamento e della specializzazione funzionale delle attrezzature di base esistenti ed in progetto;
 - m) la pianificazione dei servizi tecnologici di base (acquedotto, fognatura, energia, rifiuti), valutando ipotesi di gestione consortile o territoriale;
 - n) il recupero sistematico e organizzativo del patrimonio edilizio del centro di antica formazione con l'attuazione della pianificazione sul Centro storico;
 - o) il raccordo con il PUP, il Programma Provinciale di Sviluppo, il Piano Territoriale della Comunità e i Piani di Settore: il Comune si impegna a mantenere con tali strumenti nell'ora della loro revisione, un rapporto dialettico.

3. Il PRG provvede a normare, in modo omogeneo e coerente, il processo di recupero dell'esistente e di rivitalizzazione e riordino degli abitati, evitando una eccessiva disseminazione edilizia sul territorio. Ciò avviene anche con il recupero dei centri storici e con modelli di razionalizzazione dell'uso del suolo. Tali interventi di razionalizzazione tengono conto delle condizioni sociali e culturali delle comunità chiamate ad attuare tale processo.

Una particolare attenzione, in modo da rendere possibile una rivitalizzazione, viene prestata alle zone meno favorite sul piano socio-economico.

4. Il PRG si pone come quadro generale di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio comunale, urbanizzato e non urbanizzato.
5. L'attività edilizia e la pianificazione attuativa, limitatamente ai casi previsti dal comma 3 dell'art.8 della legge quadro 447/95, va corredata di una valutazione previsionale del clima acustico; ai fini del comma 4 dello stesso articolo le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. In particolare l'attività edilizia e la pianificazione attuativa deve ottemperare a quanto contenuto nel Piano di classificazione acustica adottato dal Comune, della legge quadro n.447/95 nonché dal DPR n.142/2004. In particolare per la realizzazione dei parcheggi, va elaborata una valutazione preventiva dell'impatto acustico, attraverso la quale verrà verificato il rispetto dei valori limite indicati nella legge quadro 447/95.
6. Il Piano Regolatore deve tenere in considerazione gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale quali invariante ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del PUP.
7. Per i manufatti e siti che rivestono particolare interesse storico culturale insediati su tutto il territorio comunale valgono le disposizioni contenute nel d.lgs. n.42/2004 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Articolo 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG

1. Il PRG interessa l'intero territorio comunale e definisce per ogni area, edificata, edificabile e non edificabile, le destinazioni d'uso prescritte o ammesse e i tipi e i modi di intervento.
2. Il PRG consta dei seguenti elementi:
 - A. le tavole, comprendenti:
 1. le tavole del sistema ambientale - intero territorio comunale

Tav. SA1 Sistema ambientale	- scala 1:5000
Tav. SA2 Sistema ambientale	- scala 1:5000
 2. le tavole del sistema insediativo/produttivo/infrastrutturale

Tav. 1 Zonizzazione	- scala 1:5000
Tav. 2 Zonizzazione	- scala 1:5000
Tav. 3 Zonizzazione	- scala 1:2000
Tav. 4 Zonizzazione	- scala 1:2000
Tav. 5 Zonizzazione	- scala 1:2000
 - B. la Relazione Illustrativa;
 - C. le presenti Norme di Attuazione.
3. Fanno parte integrante del PRG le indicazioni grafiche e normative del PGTIS di cui al successivo articolo 18 ed in particolare in sostituzione degli elaborati del vigente PGTIS.:
 - A. le tavole che descrivono i Centri storici ed Elementi storici:

Tav. CS1 - Censimento	- scala 1:1000
Tav. CS2 - Zonizzazione	- scala 1:1000
Tav. CS3 - Tipologia di intervento	- scala 1:1000
 - B. le schede censuarie del patrimonio edilizio storico
 - C. le Norme di Attuazione del PGTIS.

Articolo 3 - OPERATIVITA' DEL PRG

1. L'attuazione degli interventi previsti dal PRG avviene a mezzo di:
 - a) autorizzazione o concessione semplice;
 - b) concessione semplice o convenzionata, previa predisposizione ed approvazione di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata;
 - c) preventiva formazione di Piano Attuativo a fini generali o speciali;
3. Fatte salve le specifiche indicazioni derivanti dalle presenti Norme di Attuazione, gli ambiti territoriali dei Piani di Lottizzazione, dei Piani Attuativi e delle aree soggette a Progettazione convenzionata sono indicati topograficamente dal PRG.
4. Ove non sia diversamente disposto dalle presenti Norme di Attuazione, per gli edifici ricadenti in zone sottoposte dal PRG a Piano di Lottizzazione, Piano Attuativo, Progettazione convenzionata, e fino alla loro approvazione, sono ammesse esclusivamente operazioni di manutenzione e di restauro.
5. Per la formazione, l'adozione e l'approvazione di nuovi Piani Attuativi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. I poteri di deroga sono esercitati, nel rispetto della legislazione vigente e previo parere del Consiglio Comunale, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

TITOLO SECONDO - NORME GENERALI E COMPETENZE

Articolo 4 - APPLICAZIONE DEL PRG

1. Tutte le trasformazioni di uso e di consistenza degli immobili, delle aree e degli edifici ricadenti sul territorio **comunale** sono soggette al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche, topografiche e normative contenute nelle quattro serie di tavole di cui al precedente articolo 2 e nelle presenti Norme di Attuazione del **PRG**.
2. Fra le prescrizioni topografiche e normative che derivano dalle quattro serie di tavole di cui al precedente articolo 2, prevalgono quelle più restrittive.
3. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:2.000 del sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale prevalgono su quelle corrispondenti in scala 1:5.000 dello stesso sistema.
4. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:5.000 del sistema ambientale costituiscono riferimento prescrittivo per le trasformazioni del territorio previste dalle tavole in scala 1:5.000 e in scala 1:2.000 del sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale.
5. Le trasformazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere preventivamente autorizzate o concesse, secondo le disposizioni di legge in materia, dal Sindaco, cui spetta la responsabilità della conformità delle opere al PRG e la vigilanza sulla loro attuazione.
6. Qualora le presenti Norme di Attuazione consentano un ampliamento degli edifici esistenti " una tantum ", la relativa concessione deve essere annotata su apposito registro. Sono in ogni caso vietati reiterati ampliamenti che superino complessivamente l'ampliamento " una tantum " consentito.
7. Per le zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio, ai fini della misurazione dei parametri geometrici, i confini di zona sono considerati come confini di proprietà.

Non è ammessa alcuna compensazione di tipologie e di volumi per lotti ricadenti in due zone diverse.

8. L'edificazione in aderenza o in appoggio e quindi a distanza zero dal confine nonché l'edificazione a distanza dai confini inferiore a quella prescritta sono regolamentate dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

Le opere ed infrastrutture di pubblico interesse come ad esempio acquedotti, fognature, impianti irrigui linee elettriche, telefoniche e relative opere complementari ecc. possono essere realizzate in ogni zona anche a prescindere dalla loro previsione nel PRG.

In tutti i casi in cui sia ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli edifici ricadenti in Centro Storico, nel caso di edifici non aventi caratteri storico-artistico né pregio ambientale, sono altresì ammessi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 99 della L.P. 1/2008.

Articolo 5 - CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE

1. Al fine di una corretta interpretazione delle presenti Norme di Attuazione del PRG, chiunque intenda eseguire opere di trasformazione d'uso e di consistenza di un immobile, area o edificio, può preventivamente richiedere al Sindaco che gli sia rilasciato un certificato urbanistico, in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche relative alle particelle catastali pertinenti all'immobile da trasformare.

TITOLO TERZO - NORME PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO

Articolo 6 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA

1. L'intero territorio comunale è soggetto ai seguenti vincoli di salvaguardia:
 - a) salvaguardia fisica
 - b) salvaguardia storico-artistica e ambientale
 - c) salvaguardia tecnologico-infrastrutturale.

Articolo 7 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA

7.1 DISCIPLINA PER LA SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO-

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia fisica del territorio le aree indicate nella Carta di sintesi geologica provinciale, approvata con DGP n.2813 dd. 23/10/2003 e successivi aggiornamenti (di cui il VII approvato con DGP n.2919 dd.27/12/2012) nonché le aree di protezione di pozzi e sorgenti indicate nella Carta delle risorse idriche e ad essa rinviate, approvata con D.G.P. n. 2248 dd 5/09/2008 e successivi aggiornamenti (di cui il I approvato con DGP n.2779 dd.14/12/2012) e ai sensi dell'art. 21 delle Norme di attuazione del PUP..
2. Ogni trasformazione urbanistica o edilizia, al fine di prevenire qualsiasi grado di pericolosità, deve ottemperare con coerenza a quanto prescritto dalla Carta di sintesi geologica provinciale e relativi aggiornamenti e dalla Carta delle risorse idriche e successivi aggiornamenti, nonché a quanto contenuto nella Carta di sintesi della pericolosità ai sensi del Capo IV delle Norme di attuazione del PUP e dal PGUAP, con la prevalenza dei contenuti degli ultimi aggiornamenti..
3. Ogni previsione urbanistica già vigente che determini un livello di rischio R3, nel caso di attuazione, deve essere preceduta da uno studio di compatibilità ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), delle Norme di attuazione del PGUAP.
4. In particolare per gli aspetti idrogeologico e sismici va fatto riferimento alla normativa provinciale in materia e alla Carta di sintesi geologica della PAT.

Abr._7.2 CAVE

Abrogato

Articolo 8 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA STORICO-ARTISTICA E AMBIENTALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia storico-artistica ed ambientale del territorio le seguenti aree:
 - * aree di tutela ambientale
 - * aree di recupero ambientale
 - * aree di protezione dei torrenti e dei fiumi
 - * zone di interesse archeologico
 - * protezione di pozzi e sorgenti selezionatie i seguenti immobili:
 - * manufatti e siti di rilevanza culturale.
2. Ove non diversamente stabilito dalle presenti Norme di Attuazione, sono esclusivamente consentite per gli immobili esistenti in queste aree operazioni di manutenzione e di restauro.
3. Per la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, gli interventi sul territorio devono rispettare le norme di cui al successivo punto 8.9.

8.1 AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Si applica in queste aree l'articolo 11 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. Si applicano altresì le norme di cui al successivo punto 8.9.

8.2 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE

1. In raccordo con l'articolo 11 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le seguenti ulteriori prescrizioni.
2. Il recupero di queste zone si realizza mediante Progetti Speciali di Recupero.
3. I Progetti Speciali di Recupero, sulla base di adeguata analisi dello stato di fatto e di dettagliata perizia geologica, sono diretti alla ricomposizione ambientale dei luoghi.

8.3 AREE DI PROTEZIONE DEI TORRENTI E DEI FIUMI

1. L'integrità delle aree poste lungo le rive dei corsi d'acqua è tutelata a fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale.
2. Le fasce di protezione idraulica dei corsi d'acqua è determinata in metri 10 dalle sponde ai sensi della LP n.18/76.

3. Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche o nell'ambito del demanio idrico provinciale, debbono sottostare al dettato della L.P. n.18 dd.8.07.1976 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali".
4. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono inoltre rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; infine per gli interventi sui corsi d'acqua devono essere rispettati i contenuti degli articoli 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.
5. Nelle aree di protezione sono consentite trasformazioni edilizie e urbanistiche solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.
6. Gli edifici esistenti, aventi utilizzazione diversa possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nella misura massima del 15%.
7. Sono fatte salve le indicazioni specifiche delle presenti Norme di attuazione per le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F, come definite all'art.54, eventualmente ricadenti in tutto o in parte nelle aree di protezione di cui al comma 3.
8. Consistenza tipologia e morfologia degli interventi edilizi, purchè ammessi, devono essere compatibili con i caratteri ambientali del sito. In particolare andrà assicurata la conservazione della vegetazione e degli habitat naturali che garantiscono il mantenimento della funzionalità fluviale ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
9. Ogni intervento, di cui ai commi precedenti, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Bacini montani della Provincia.

8.4 ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni librari e archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

3. AREE A TUTELA 03

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni librari e archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

4. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza stessa. La Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrali nel P.R.G. devono essere segnalati quando i lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (es. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

5. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

Sono ammesse colà le utilizzazioni e gli interventi previsti dalle prescrizioni di zona del PRG.

6. Il repertorio dei siti sottoelencati può mutare in relazione agli esiti di ricerche specializzate.

Tomaselli (T01)	D.P.G.P n.23 del 5/2/1993 – Resti murari (castello) di età medievale
Colle Penile (T02)	Materiale sporadico dell'età del bronzo e del ferro
Chiesa dell'Immacolata (T02)	Vincolo puntuale riferito al corpo di fabbrica interrato della chiesa

7. Rimangono in vigore le norme statali e provinciali relative all'obbligo di denuncia delle scoperte fortuite di depositi archeologici ovvero di materiale archeologico isolato.

8.5 AMBITO NATURALE DEL LAGORAI

1. Si applicano in queste aree le norme del successivo articolo 10.

Abr._8.6 BIOTOPHI DI INTERESSE COMUNALE

Abrogato

8.7 PROTEZIONE DI POZZI E SORGENTI SELEZIONATI DISCIPLINATI E NON DAL PUP

1. I pozzi e le sorgenti selezionati disciplinati dal PUP, al fine di garantire l'integrità delle acque, sono soggetti alle norme e prescrizioni contenuti nella Carta delle risorse idriche approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n.2248 dd 5/09/2008 e successivi aggiornamenti (di cui si menziona il primo aggiornamento deliberato con d.G.P. n.2779 dd. 14dic2012), ai sensi dell'art. 21 delle Norme di attuazione del PUP, nonché del d.Lgs 3 aprile 2006. n. 152 e ss.mm..

Ogni trasformazione urbanistica o edilizia deve ottemperare con coerenza a quanto prescritto dalla Carta delle risorse idriche provinciale (D.G.P. n. 2248 dd 5/09/2008 e successivi aggiornamenti).

2. I pozzi e le sorgenti non disciplinati dal PUP e comunque riportati a titolo meramente conoscitivo nella Carta delle risorse idriche con apposita simbologia (X) , in relazione a fattori di potenziale pericolo di inquinamento o alterazione della circolazione idrica superficiale e/o sotterranea a seguito di trasformazioni edilizie o urbanistiche, sono comunque disciplinati dal d.Lgs 3 aprile 2006. n. 152 e ss.mm..

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle sorgenti non disciplinate dal PUP localizzate in prossimità della strada esistente a servizio delle frazioni di Paluati e Nosle, che il PRG prevede di potenziamento.

8.8 AMBITI, MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE

1. Per gli ambiti, i manufatti e i siti di rilevanza culturale, di cui alle indicazioni topografiche del PRG ed alla sottoindicata tabella, nonché in raccordo con l'articolo 13 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano le norme che seguono.

N.	Intervento	Bene	Normativa
1	R1	Cimitero vecchio p.f 1037 CC Strigno	Art.12 D.Lgs.42 Dich.interesse
2	R1	Casa Bertagnoni p.ed 3/2 CC Strigno	Art.12 D.Lgs.42 Dich.interesse
3	R1	Chiesa dell'Immacolata p.ed 1 CC Strigno	Art.12 D.Lgs.42 Dich.interesse
4	R1	Chiesa della B.M.V. di Loreto p.ed 648 CC Strigno	Art.12 D.Lgs.42 Dich.interesse
5	R2	Villa Adelia Suster p.ed 490/1/2 e parte a nord della p.f.1991 CC Strigno	Art.12 D.Lgs.42 Dich.interesse
6	R1	Camera mortuaria p.ed 772 CC Strigno	Art.11 D.Lgs.42
7	R2	Casa con pittura ad affresco p.ed 437/2 CC Strigno	Art.11 D.Lgs.42
8	R1	Lapidi cimiteriali e tombe nel cimitero medio p.f. 1040/1 CC Strigno	Art.11 D.Lgs.42
9	R1	Monumento ai caduti della I e II G.M. nel cimitero nuovo p.f. 1040/1 CC Strigno	Art.11 D.Lgs.42
10	R1	Capitello della Fr.Pellegrini p.f 1895/5 CC Strigno	Art.11 D.Lgs.42
11	R1	Chiesa delle SS Barbara e Agata a Tomaselli p.ed.920 CC Strigno	Art.12 D.Lgs.42 Non ancora dich. interesse culturale
12	R2	Ex caserma dei Carabinieri p.ed 382/2 CC Strigno	Art.12 D.Lgs.42 Non ancora dich. interesse culturale
13	R1	Portale	Art.11 D.Lgs.42

Si richiama che ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.42/2004 - Codice dei beni culturali, le prescrizioni relative ai vincoli indiretti, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Codice, sono immediatamente precettive.

2. Per i manufatti e per i siti individuati dalle tavole CS1, CS2 e CS3 al di fuori delle perimetrazioni del "centro storico" ed individuati topograficamente dal PRG si applicano le norme del PGTIS.
3. Gli ambiti, i manufatti e i siti non individuati dal PGTIS vanno mantenuti allo stato di fatto, essendo esclusivamente consentite minute operazioni connesse con le esigenze della protezione e della fruizione pubblica, nonché opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.
4. Nel fare riferimento al patrimonio edilizio del Centro storico e congiuntamente a quello rappresentato dagli Insediamenti storici sparsi valgono i riferimenti normativi del d.lgs. n.42/2004 e ss.mm. nonché i contenuti del "Codice dei beni culturali".

Ai sensi dell'art. 10 del su citato decreto, sono altresì beni culturali le ville, i parchi e i giardini, le pubbliche piazze, le vie, le strade ed altri spazi aperti urbani che abbiano interesse artistico o storico ai sensi dell'art.13 dello stesso su citato decreto.

Ai sensi dell'art. 11 del su citato decreto , inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

Ai sensi dell'art.12 del su citato decreto, sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

La l. n78 dd 7 marzo 2001 regola e disciplina la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

8.9 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE - Criteri orientativi per la progettazione -.

1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. Gli interventi edilizi, al fine di assicurare la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, devono osservare i seguenti criteri generali.
3. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal PGTIS, vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) In generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E'consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali.
 - b) I tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo

interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro e operando, invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito.

- c) I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponendo quelli originali. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate.
 - d) Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.
 - e) Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati, escludendo anodizzazioni colore oro o argento. Le ante ad oscuro dovranno essere del tipo tradizionale ed in legno o in altro materiale. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.
 - f) Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorit :
 - sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali;
 - completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.
4. Per le ristrutturazioni e nuove costruzioni di fabbricati residenziali e alberghieri vanno osservate le seguenti indicazioni:
- a) Le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo. Sono escluse soluzioni tipologiche e morfologiche contrastanti con i caratteri ambientali dei siti. La configurazione e i materiali dei manti di copertura e devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante.
 - b) Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, cos  anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformit  compositiva e semplicit  formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'insediamento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va

fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Le nuove costruzioni negli spazi aperti saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, in posizioni defilate rispetto alle visuali paesaggistiche significative che vanno salvaguardate. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Le tipologie edilizie devono essere quelle tradizionali di ogni area e di ogni funzione;

5. Per le ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) La progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprendere i caratteri più tipici;
6. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.
7. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).

L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenni, a radici profonde.

Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

8. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi.

Per le strade non classificate dal PRG, la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverdati o rifiniti con muri di pietrame.

Per le strade classificate, i nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.

9. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di mimetizzazione.
10. Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfatazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio.

Sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

8.10 EX DISCARICHE RSU

1. Con apposita simbologia il PRG individua cartograficamente il sito individuato dall'ADEP - Agenzia per la depurazione della Provincia Autonoma di Trento. La catalogazione e la individuazione è riportata nella sottostante tabella:

Anagrafe dei siti da bonificare			
SIB185003	Ex discarica RSU Località Lupi	Discariche SOIS bonificate	Strigno

2. Valgono per il suddetto sito le norme di cui all'art.30, c.3, della d.P.R..6 giugno 2001, n.380 (indicazione nel certificato di destinazione urbanistica) nonché quelle dettate dal Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26gen1987, n. 1-41/Leg., dal D.lgs. n.36 dd 13gen2003, dal DGP 9giu2005, n.14-44/Leg e da altre leggi di settore.
3. Le aree, giunte al termine della loro vita tecnica, devono essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono

essere preservati e mantenuti integri nel tempo. A chiusura della discarica, va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinata da successive esigenze di tutela ambientale.

8.11 DISCARICHE DI INERTI

1. Con apposita simbologia il PRG individua cartograficamente il sito relativo alla discarica di inerti per la quale si prevede la chiusura e il successivo ripristino ambientale.
2. L'area sulla quale è cartografato il vincolo di ex discarica RSU è soggetta anche alle norme di cui al punto 8.10.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, si ammette la destinazione finale a ad uso agricolo, "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche".

Esclusivamente per quanto riguarda la discarica di rifiuti inerti, ai sensi del comma 11 dell'art. 102quater del TULP, l'eventuale ricostruzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produttori alimentari umane e zootecniche, purchè: a) sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale; b) sia costituito un idoneo strato edaafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata.

Articolo 9 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia tecnologico-infrastrutturale:

- a) le fasce di rispetto lungo gli assi stradali principali e nelle aree di incrocio, secondo le prescrizioni della delibera della Giunta Provinciale n. 2929 dd.10.12.2004 e n. 890 dd.05.05.2006 e s.m, anche se non indicate topograficamente dal PRG;
- b) le fasce di rispetto attorno ai cimiteri, secondo le prescrizioni della delibera della Giunta Provinciale n. 2023 dd.03.09.2010 e n. 1427 dd.01.07.2011 di seguito contenute nel comma 9, anche se non indicate topograficamente dal PRG;
- c) le fasce di rispetto attorno alla ferrovia, definite dalle prescrizioni topografiche del PRG e dalle prescrizioni della Giunta Provinciale n. 2929 dd.10.12.2004 e n. 890 dd.05.05.2006 e s.m;
- d) per gli elettrodotti si richiamano le disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29.05.2008 nella Gazz.Uff. 5 luglio 2008, n.156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", pertanto, in prossimità degli elettrodotti, si prescrive, nel caso di edificazione, la determinazione preventiva della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"
In particolare il suddetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione delle fasce; il primo denominato DPA (distanza di prima approssimazione) determina la proiezione in pianta della fascia, è fornito dal proprietario/gestore della rete elettrica (TERNA) ed è quello che viene recepito per la riproduzione nella cartografia di piano; il secondo fa riferimento al calcolo del volume tridimensionale che fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti. Il secondo livello, fornito dal proprietario/gestore, va richiesto, a spese del richiedente, nel caso di nuovi insediamenti abitativi, dovuti anche a seguito di variazioni di destinazione d'uso o di trasformazioni edilizie in residenze saltuarie, o comunque nel caso di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere all'interno delle suddette fasce, prevedendo eventuali opportune modifiche progettuali al fine di consentire il rispetto dei limiti normativi.
- e) abrogato;
- f) le zone di rispetto tecnologico a protezione delle centrali elettriche, delle discariche, dei depuratori, definite dalle prescrizioni topografiche del PRG;
- g) le zone di rispetto delle attività estrattive, definite dalle indicazioni topografiche del PRG.

2. La disciplina delle fasce di rispetto stradale è dettata dal successivo articolo 42.

3. Le fasce di rispetto degli elettrodotti di secondo livello di cui al comma 1, lett. d) sono inedificabili. Gli edifici esistenti in tali fasce sono mantenuti allo stato di fatto; per essi è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Per i manufatti speciali esistenti nelle zone di rispetto tecnologico, per i loro ampliamenti e per l'edificazione di nuovi manufatti si applicano le norme del successivo articolo 44.
5. Abrogato.
6. La disciplina delle zone per attività estrattive e delle relative zone di rispetto è dettata dalla vigente legislazione in materia, nonché dal precedente articolo 7, punto 7.2.
7. Le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F di cui all'art.54 eventualmente ricadenti in parte nelle fasce di rispetto assumono gli indici edilizi delle zone corrispondenti esterne a dette fasce. I volumi corrispondenti sono edificabili al di fuori di esse, purché possibile.
8. Abrogato
9. Fasce di rispetto cimiteriale - Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale e individuazione dei casi e dei criteri per la realizzazione nelle fasce medesime di servizi e strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili nonché di interventi sugli edifici esistenti.

Fatto salvo quanto previsto da questo comma le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere inferiori ai cinquanta metri ai sensi del comma 1 dell'art. 66 della L.P. n.1/2008.

(articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

9.1 - Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale

- 9.1.1. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall'articolo 66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata provinciale, è autorizzata dalla Giunta provinciale mediante il provvedimento di approvazione della relativa variante al piano regolatore generale. L'adozione della variante da parte del comune è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
- 9.1.2. La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'articolo 66, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale è trasmessa dal comune interessato al servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Alla richiesta è allegata copia del parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie acquisisce il parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica sulla compatibilità della richiesta sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Tenuto conto dei pareri acquisiti, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede alla stesura della proposta di autorizzazione della Giunta provinciale.

9.2 - Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale

- 9.2.1. Ai fini del presente comma, nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.
- 9.2.2. Tenuto conto di quanto previsto dal punto 2.1., sono ammessi i seguenti interventi in relazione alla distanza dal cimitero:
- a) fascia compresa fra metri 51 e 200:
 - 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
 - 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge urbanistica provinciale;
 - 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;
 - b) fascia compresa fra metri 25 e 50:
 - 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
 - 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
 - 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
 - 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenti al servizio di edifici esistenti;
 - c) fascia inferiore a 25 metri:
 - 1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b).
- 9.2.3. Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

9.3 – Edifici esistenti nelle fasce di rispetto cimiteriale

- 9.3.1. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 99, comma 1, lettere da a) a f) della L.P. 4 marzo 2008, n. 1. Gli edifici esistenti, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorare le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'art. 99, comma 1, lettera g) della L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

Articolo 10 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI

1. Il PRG delimita l'ambito naturale del Lagorai che corrisponde a parte della ZPS IT3120160 – LAGORAI di Rete Natura 2000.

- a. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.
 - b. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 dd. 2/10/2009 .
2. L'Ambito naturale del Lagorai è soggetto a un Piano Attuativo a fini Generali.
- Fino alla redazione ed approvazione dello specifico Piano Attuativo è fatto divieto di ogni alterazione dello stato di fatto, fatte salve le norme che seguono.
3. Sono ammesse le normali conduzioni dei fondi agricoli. Le colture esistenti devono essere conservate allo stato di fatto, con i soli miglioramenti tecnici di conservazione e di ricomposizione fondiaria.
4. Le aree boscate, salvo diversa previsione urbanistica, devono essere conservate allo stato di fatto ed eventualmente incrementate con specie locali.
5. Per i masi e le malghe esistenti nell'ambito naturale del Lagorai si applicano le norme specifiche delle zone nelle quali essi ricadono; fino all'approvazione del Piano Attuativo o del Piano del patrimonio edilizio montano, ai sensi dell'art.61 della LP n.1/2008, è vietato il mutamento di destinazione d'uso degli edifici di proprietà privata e l'incremento di volume di cui alle norme specifiche che comunque non potrà essere superiore al 15%.
- E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 8 punto 8.9.
- Per i bivacchi esistenti è mantenuto lo stato di fatto ed è consentita la sola manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Per le altre costruzioni esistenti sono esclusivamente consentite operazioni di manutenzione e di restauro.
6. L'edificazione di nuovi manufatti, comunque subordinata alla disciplina del Piano Attuativo, deve essere strettamente connessa con le esigenze della protezione e conservazione delle aree di cui al presente articolo e della loro fruizione pubblica.
- In assenza del Piano Attuativo, resta comunque ammessa la costruzione di infrastrutture ed opere per usi forestali, per il presidio civile del territorio o di pubblica utilità.

Articolo 11 - NORME GENERALI E SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'

1. Il territorio comunale esterno all'edificato ed alle aree destinate dal PRG alla edificazione ed alla infrastrutturazione è comunque utilizzabile per attività agro-silvo-pastorali.
2. Le colture arative e le colture legnose specializzate seguono le indicazioni dei Piani Aziendali di Sviluppo Agricolo, predisposti per conseguire il migliore rendimento in base alla suscettività dei suoli ed alle potenzialità irrigue.
3. Gli edifici isolati sono sottoposti alla disciplina della zona nella quale ricadono, restando peraltro sempre ammesse le operazioni di manutenzione e di restauro.
4. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo VII.
5. I “nuclei residenziali in zona agricola” sono sottoposti alla disciplina del successivo articolo 20. Le aree che li rappresentano hanno analoga rappresentazione cartografica delle Aree residenziali di completamento (articolo 20) e si differenziano dalle stesse per avere una perimetrazione asteriscata con asterisco “ * ” interno ed articolo di riferimento.
6. Gli “insediamenti masali” sono sottoposti alla disciplina del successivo articolo 19, commi 2a), 2b), 3 e 4. Gli insediamenti masali più significativi sono individuati con analoga rappresentazione cartografica dei Tessuti urbani di antica formazione (articolo 19) e si differenziano dagli stessi per avere cartiglio “Bm”, una perimetrazione asteriscata con asterisco “ * ” interno ed articolo di riferimento.

Fatta salva la prevalenza della norma di zona, l'incremento di volume previsto dal citato comma 4 è elevato al 25% per i soli insediamenti masali abbandonati che necessitano di una riqualificazione abitativa e che sono individuati con analoga rappresentazione cartografica dei Tessuti urbani di antica formazione.

Gli ampliamenti, a scopo esclusivamente residenziale, devono essere realizzati utilizzando prioritariamente l'eventuale parte rustica inutilizzata contigua all'edificio.

Sono ammesse nuove destinazioni d'uso residenziali, con esclusione di attività produttive, fatte salve modeste attività di ristoro e di artigianato locale.

Le aree libere intorno ai masi devono mantenere destinazione agricola, boschiva o pastorale.

E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 8 punto 8.9.

7. Per i masi esistenti, non indicati cartograficamente dal PRG, è ammessa la ristrutturazione con gli aumenti di volume consentiti dalle norme della zona nella quale essi ricadono.

Sono altrimenti ammesse operazioni di manutenzione, restauro e ristrutturazione.

E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 8 punto 8.9.

8. Gli “impianti di acquacoltura”, individuati cartograficamente dal PRG, sono conservati allo stato di fatto.

Sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti nella misura massima del 20% del volume originario.

E' ammessa l'abitazione dei proprietari o dei conduttori nei limiti di 400 mc, con altezza massima di 7,50 ml.

Articolo 12 - AREE AGRICOLE DEL PUP

1. Le Aree agricole del PUP (art.37 delle Norme di attuazione del PUP) sono quelle, dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.
2. Le aree agricole del PUP sono individuate nella cartografia del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP; tali aree sono soggette a quanto previsto nell'art. 37 delle Norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.
4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
 - a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
 - 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
 - b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4;
 - b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
 - c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
 - d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti inferiori al 15% per garantirne la funzionalità ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.
7. Il piano regolatore generale può ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:
- a) l'individuazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di livello locale per l'adeguamento agli standard previsti dalla legge urbanistica;
 - b) l'ampliamento di attività produttive già insediate o di aree produttive esistenti d'interesse locale, o l'individuazione di nuove aree produttive d'interesse locale, se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani;
 - c) l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale o ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 delle norme di attuazione del PUP e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.
8. I parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle Zone agricole del PUP e le regole per il recupero ed utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente fanno riferimento a quanto previsto dall'art.62 – Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura della L.P. n.1/2008, nonché ai criteri attuativi per quanto concerne la realizzazione delle abitazioni e delle strutture agrituristiche nelle aree agricole, nonché ai criteri per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, contenuti nell'allegato alla delibera della Giunta provinciale n.395 dd. 26.02.2010. Per quanto riguarda la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole ed apiari valgono le disposizioni regolamentari di cui all'art. 14bis previste nel d.P.P. n.8-40/leg. dd. 8 marzo 2010 e successivi aggiornamenti.

In particolare per i fabbricati ad uso abitativo vale quanto indicato al comma 4, lett. a), per i volumi dedicati all'attività agricola si applica un indice fondiario di 0,10 mc/mq e per i volumi dedicati all'attività zootecnica si applica un indice fondiario di 0,15 mc/mq.

L'altezza massima dell'edificio non può superare i 9,50 ml. ed il volume residenziale non può superare il 40% del volume destinato alle attività produttive agricole esercitate; la distanza dai confini e il distacco dai fabbricati fanno riferimento all'articolato del TITOLO OTTAVO e la distanza dalle strade fa riferimento all'art.42.

9. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 delle norme di attuazione del PUP o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio.

Articolo 13 - AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE

1. Le Aree agricole di rilevanza locale sono quelle aree che, in base all'indagine agronomica specifica, presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole del PUP. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.
2. Nelle aree predette, fatto salvo quanto previsto dall'art.62 – Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura della L.P. n.1/2008, nonché ai criteri attuativi per quanto concerne la realizzazione delle abitazioni e delle strutture agrituristiche nelle aree agricole, nonché ai criteri per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, contenuti nell'allegato alla delibera della Giunta provinciale n.395 dd. 26.02.2010, possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

Per quanto riguarda la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole ed apiari valgono le disposizioni regolamentari di cui all'art. 14bis previste nel d.P.P. n.8-40/leg. dd. 8 marzo 2010 e successivi aggiornamenti.

2bis Limitatamente all'area sita in località Zelo a nord dell'area sportiva, cartografata con particolare simbologia (“*”), non è ammessa la possibilità di edificazione.

3. Alla richiesta di concessione edilizia, riservata solo a soggetti che svolgono attività agricola in forma imprenditoriale, deve essere allegata una relazione agronomica che illustri la necessità e la funzionalità dell'intervento.

Tale obbligo è escluso per gli interventi previsti dal comma 18.

4. Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in

funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I ° dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge provinciale 4 settembre 2000, n.11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

c) serre

5. E' ammessa l'attività agrituristica e l'esercizio delle relative attività nel rispetto della normativa provinciale vigente;
6. Per l'ammodernamento delle aziende agricole e per la realizzazione di nuove unità aziendali deve essere data priorità al riuso di edifici esistenti, rurali e non rurali, da assoggettare a ristrutturazione.
7. Per le abitazioni valgono i seguenti indici:
 - * indice fondiario = 0,03 mc/mq, con un massimo di 400 mc residenziali
 - * altezza massima = 8,50 ml
 - * distanza dai confini = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO
 - * distanza dalle strade = come da art. 42
 - * distacco tra i fabbricati = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO
8. Per gli annessi rustici valgono i seguenti indici:
 - * indice fondiario = 0,10 mc/mq
0,15 mc/mq per allevamenti zootecnici con massimo di 3000 mc
 - * lotto minimo = 3000 mq
 - * altezza massima = 9,50 ml
 - * distanza dai confini = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO
 - * distanza dalle strade = come da art. 42
 - * distacco tra i fabbricati = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO
9. Per le tettoie aperte, non costituenti volume a fini urbanistici, nel rispetto degli altri parametri, viene stabilito un rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del lotto minimo costituente un corpo unico, con un massimo di 200 mq, purchè il richiedente sia imprenditore agricolo.
10. Il volume della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% del volume destinato ad attività produttive.
11. Le stalle e le strutture zootecniche a carattere non intensivo devono collocarsi ad una distanza di almeno 50 metri dalle aree residenziali e dalle aree pubbliche e di almeno 100 metri dalle prese d'acqua e dalle sorgenti.

Devono inoltre collocarsi in zone panoramicamente non protette.

Devono infine curare l'arredo circostante, anche con l'inserimento di alberature ad alto fusto.

Restano escluse dalle disposizioni del presente comma le stalle di dimensione modesta, annesse alla residenza.

12. La edificabilità di cui ai commi precedenti è relativa alle singole unità aziendali ed è comprensiva anche dei volumi preesistenti che non raggiungano la volumetria ammessa, come sopra specificato. In presenza di volumi preesistenti, inferiori alla volumetria ammessa, i nuovi volumi dovranno formare corpo unico con quelli preesistenti, prescindendo dal requisito della dimensione minima del lotto.
13. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e, per garantirne la funzionalità ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica, di limitati ampliamenti nel limite delle seguenti misure:
 - 200 mc o 20% del volume esistente, per destinazione residenziale;
 - 20% della superficie coperta esistente, per destinazioni produttive.

Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.

14. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo agrituristico di edifici rustici esistenti e non più funzionali alle esigenze del fondo, mediante ristrutturazione con aumento del volume esistente nel limite del 15%.
15. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 8 punto 8.9.
16. La planimetria degli edifici rurali, ristrutturati o di nuova costruzione, da presentare in comune per la concessione edilizia, deve comprendere anche tutti gli annessi e gli eventuali altri manufatti pertinenti all'azienda.

Articolo 14 - AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP individua le aree agricole di pregio. Tali aree sono descritte nell'art. 38 delle Norme di attuazione del PUP e costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 delle stesse Norme.
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio e se la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi è autorizzata dal Comitato di cui all'articolo 62 della l.p. n.1 del 2008 e s.m. e che le attività produttive agricole di cui al comma 3 dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP devono essere esercitate professionalmente.
4. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 nonché dei commi 6 e 7 dell'articolo 38 delle Norme di attuazione del PUP.
5. Nelle aree agricole di pregio gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di ampliamenti, nel limite del 10%, per garantirne la funzionalità.
6. Per i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole di pregio e con riferimento al comma 3 vale quanto previsto dall'art.62 – Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura della L.P. n.1/2008, nonché i criteri attuativi per quanto concerne la realizzazione delle abitazioni e di strutture agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria contenuti nell'allegato alla delibera della Giunta provinciale n.395 dd. 26.02.2010. Per quanto riguarda la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole ed apiari valgono le disposizioni regolamentari di cui all'art. 14bis previste nel d.P.P. n.8-40/leg. dd. 8 marzo 2010 e successivi aggiornamenti.

In particolare per i fabbricati ad uso abitativo vale quanto indicato all'art. 12, c.4, lett. a), per i volumi dedicati all'attività agricola si applica un indice fondiario di 0,10 mc/mq e per i volumi dedicati all'attività zootecnica si applica un indice fondiario di 0,15 mc/mq. L'altezza massima dell'edificio non può superare i 9,50 ml. La distanza dai confini e il distacco dai fabbricati fanno riferimento all'articolato del TITOLO OTTAVO e la distanza dalle strade fa riferimento all'art.42.

Abr._Articolo 14 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

Abrogato


Articolo 14 bis – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI OPERE E INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE E DI APIARI.

(Decreto del Presidente N. 8-40/Leg. di data 08 Marzo 2010 e successivi aggiornamenti)


In attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), le disposizioni regolamentari concernenti:

- a) i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, commi 3 e 6, della legge urbanistica provinciale;
- b) la disciplina per la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7, della legge provinciale n. 1 del 2008; la tipologia ed i materiali usati sono di seguito indicati schematicamente;
- c) l'individuazione delle opere di bonifica agraria e di sistemazione del terreno non soggette a titolo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 1 del 2008;
- d) le condizioni ed i criteri per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, secondo quanto previsto dall'articolo 98 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- e) la disciplina per la realizzazione degli apiari, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 2008;


sono contenute nel D.P.P. 8 marzo 2010, n.8-40/Leg e successivi aggiornamenti.

MANUFATTI DI LIMITATE DIMENSIONI Art. 14 bis, comma 3**Manufatto per deposito attrezzi e piccolo allevamento animali - Tipo A**

Fronte principale



Prospetti laterali



Pianta

DimensioniAltezza a $\frac{1}{2}$ falda (h) : $2.50 \text{ m} \leq h \leq 3.50 \text{ m}$ Larghezza (a): $3.00 \text{ m} \leq a \leq 5.00 \text{ m}$ Lunghezza (b): $4.00 \text{ m} \leq b \leq 9.00 \text{ m}$

Superficie: 12 mq (soli attrezzi) e fino a 35 mq (ricovero animali)

Volume: 30 mc (soli attrezzi) e fino a 100 mc (ricovero animali)

Larghezza sporto falde (s): 0.80 m

Pendenza falde $\geq 35 \%$ **Componenti**

Struttura portante in legno

Struttura del tetto in legno

Manto di copertura in cotto o scandole o lamiera

Tamponamento in legno (assi accostate)


Pareti areate a graticcio ligneo in presenza di animali

Platea interna in cemento


Marcia piede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato

Manufatto per deposito attrezzi e piccolo allevamento animali - Tipo B

Fronte principale



Prospetti laterali



Pianta

DimensioniAltezza a $\frac{1}{2}$ falda (h) : $2.50 \text{ m} \leq h \leq 3.50 \text{ m}$ Larghezza (a): $3.00 \text{ m} \leq a \leq 5.00 \text{ m}$ Lunghezza (b): $4.00 \text{ m} \leq b \leq 9.00 \text{ m}$

Superficie: 12 mq (soli attrezzi) e fino a 35 mq (ricovero animali)

Volume: 30 mc (soli attrezzi) e fino a 100 mc (ricovero animali)

Larghezza sporto falde (s): 0.80 m

Pendenza falde $\geq 35 \%$ **Componenti**

Struttura portante in legno

Struttura del tetto in legno

Manto di copertura in cotto o scandole o lamiera


Tamponamento in legno (assi accostate)

Pareti areate a graticcio ligneo in presenza di animali


Platea interna in cemento

Marcia piede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato


Manufatto per deposito attrezzi e piccolo allevamento animali - Tipo C



Fronte principale



Prospetto laterale



Pianta

Dimensioni

Altezza a $\frac{1}{2}$ falda (h) : $2.50 \text{ m} \leq h \leq 3.50 \text{ m}$

Larghezza (a): $3.00 \text{ m} \leq a \leq 5.00 \text{ m}$

Lunghezza (b): $4.00 \text{ m} \leq b \leq 9.00 \text{ m}$

Superficie: 12 mq (soli attrezzi) e fino a 35 mq (ricovero animali)

Volume: 30 mc (soli attrezzi) e fino a 100 mc (ricovero animali)

Larghezza sporto falde (s): 0.80 m

Pendenza falde $\geq 35 \%$

Componenti

Struttura portante in muratura sasso a vista

Struttura del tetto in legno

Manto di copertura in cotto o scandole o lamiera

Tamponamento in legno (assi accostate)

Pareti areate a graticcio ligneo in presenza di animali


Platea interna in cemento

Marcia piede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato


Manufatto per deposito attrezzi e piccolo allevamento animali - Tipo D



Fronte principale



Prospetto laterale



Pianta

Dimensioni

Altezza a $\frac{1}{2}$ falda (h) : $2.50 \text{ m} \leq h \leq 3.50 \text{ m}$

Larghezza (a): $3.00 \text{ m} \leq a \leq 5.00 \text{ m}$

Lunghezza (b): $4.00 \text{ m} \leq b \leq 9.00 \text{ m}$

Superficie: 12 mq (soli attrezzi) e fino a 35 mq (ricovero animali)

Volume: 30 mc (soli attrezzi) e fino a 100 mc (ricovero animali)

Larghezza sporto falde (s): 0.80 m

Pendenza falde $\geq 35 \%$

Componenti

Struttura portante in muratura sasso a vista

Struttura del tetto in legno

Manto di copertura in cotto o scandole o lamiera


Tamponamento in legno (assi accostate)

Pareti areate a graticcio ligneo in presenza di animali


Platea interna in cemento

Marcia piede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato


Manufatto per deposito attrezzi e piccolo allevamento animali - Tipo E



Fronte principale



Prospetto laterale



Pianta

Dimensioni

Altezza a $\frac{1}{2}$ falda (h) : $2.50 \text{ m} \leq h \leq 3.50 \text{ m}$

Larghezza (a): $3.00 \text{ m} \leq a \leq 5.00 \text{ m}$

Lunghezza (b): $4.00 \text{ m} \leq b \leq 9.00 \text{ m}$

Superficie: 12 mq (soli attrezzi) e fino a 35 mq (ricovero animali)

Volume: 30 mc (soli attrezzi) e fino a 100 mc (ricovero animali)

Larghezza sporto falde (s): 0.80 m

Pendenza falde $\geq 35 \%$

Componenti

Struttura portante a blockbau

Struttura del tetto in legno

Manto di copertura in cotto o scandole o lamiera

Tamponamento in legno (assi accostate)

Pareti areate a graticcio ligneo in presenza di animali


Platea interna in cemento

Marcia piede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato


Manufatto per deposito attrezzi e piccolo allevamento animali - Tipo F



Fronte principale



Prospetto laterale



Pianta

Dimensioni

Altezza a $\frac{1}{2}$ falda (h) : $2.50 \text{ m} \leq h \leq 3.50 \text{ m}$

Larghezza (a): $3.00 \text{ m} \leq a \leq 5.00 \text{ m}$

Lunghezza (b): $4.00 \text{ m} \leq b \leq 9.00 \text{ m}$

Superficie: 12 mq (soli attrezzi) e fino a 35 mq (ricovero animali)

Volume: 30 mc (soli attrezzi) e fino a 100 mc (ricovero animali)

Larghezza sporto falde (s): 0.80 m

Pendenza falde $\geq 35 \%$

Componenti

Struttura portante a blockbau

Struttura del tetto in legno

Manto di copertura in cotto o scandole o lamiera

Tamponamento in legno (assi accostate)

Pareti areate a graticcio ligneo in presenza di animali

Platea interna in cemento

Marcia piede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato

Articolo 15 - AREE A PASCOLO

1. Sono le aree riservate prevalentemente alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.
2. In questa categoria ricadono le zone erbate in cui si svolge l'alpeggio, le aree a prato di monte, più o meno sfalciate, e gli arbusteti d'alta quota.
3. Tali aree svolgono una funzione di salvaguardia dell'ambiente montano e del suo assetto idrogeologico.
4. In coerenza con l'articolo 39 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.
5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione ed alla ristrutturazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture per la prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. E' altresì consentita la destinazione d'uso agroturistica solo attraverso il recupero di edifici esistenti.
6. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
7. Per qualunque tipo di edificio ammesso valgono i seguenti indici:
 - * indice fondiario = 0,01 mc/mq
 - * lotto minimo = 10.000 mq
 - * volume massimo = 3000 mc
 - * altezza massima = 7,50 ml
 - * distanza dai confini = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO
 - * distacco tra fabbricati = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO
8. La concessione è subordinata alla trascrizione sull'apposito registro delle concessioni, descritto al comma 7 dell'articolo 13, di tutte le particelle ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità.
9. In tali aree, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) il miglioramento e la riattazione delle strade di accesso ai pascoli ed alle attrezzature ad essi connesse, con sezione trasversale non superiore a ml 3,00;
 - b) i lavori di ripristino e di potenziamento delle aree a pascolo, per il recupero funzionale ed ambientale di zone degradate mediante opere di bonifica montana;
 - c) le opere di approvvigionamento idrico;
 - d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di risanamento degli edifici esistenti;
 - e) l'ampliamento di tali edifici in ragione del 20% del loro volume, una tantum, solo se finalizzato alle attività zootecnico-pastorali. Gli ampliamenti sono soggetti

soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.

10. Gli edifici esistenti possono anche svolgere funzioni di rifugio, o di ristoro, o di agriturismo, in ragione massima del 50% del loro volume ed in ogni caso per un volume esistente non superiore ai mc 800; essi saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva ed i materiali locali.
11. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale non permanente di edifici rustici esistenti solo ad approvazione avvenuta del Censimento del patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art.61 della LP n.1/2008.
12. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 8 punto 8.9.

Articolo 16 - AREE A BOSCO

1. Sono quelle aree caratterizzate dalla presenza di boschi di qualsiasi tipo e funzione, destinati alla protezione del territorio ed alla coltivazione. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.
2. Fanno parte altresì delle aree a bosco le radure, i vuoti e le aree erbate o incolte intercluse.
3. In conformità all'articolo 40 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.
4. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia, dai Piani di Assestamento Forestale, nonché lavori di sistemazione idraulico-forestale programmati dal Servizio Azienda Speciale di Sistemazione Montana.
5. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
6. Nuove strutture ed infrastrutture sono consentite solo per usi forestali o di pubblica utilità, finalizzate al potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.
7. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di ristrutturazione edilizia con variazioni delle destinazioni d'uso con i limiti fissati dal precedente articolo 15 commi 10 e 11 con esclusione delle funzioni di ristoro ed agritur.
8. Nelle aree boscate di ridotte dimensioni, ubicate all'interno delle zone agricole o incuneate in esse, è ammesso il cambio di coltura, qualora l'area non abbia le caratteristiche specifiche di bosco in relazione alle specie, all'epoca e al tipo di impianto.

Se l'area interessata è soggetta a vincolo idrogeologico, è richiesta la preliminare autorizzazione del Comitato Tecnico Forestale.

Articolo 17 - AREE IMPRODUTTIVE

1. Sono quelle aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti permanenti. Esse sono costituite prevalentemente da rocce, ghiaioni, pietraie, forre, greti, nonché da ambienti d'alta quota. Esse sono indicate topograficamente dal PRG e corrispondono alle “Aree ad elevata integrità” del PUP.
2. In queste aree si applicano le prescrizioni che seguono.
 - a. Nelle aree improduttive è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, ovvero di rifugi alpini e bivacchi, finalizzati alla sicurezza ed al presidio civile del territorio, nonché di opere e di infrastrutture di interesse generale.
 - b. Per gli edifici esistenti, e fra questi il Bivacco Argentino Vanin, è ammessa la ristrutturazione senza aumento di volume.
 - c. Oltre al recupero ed al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi sentieri e tracciati alpinistici, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica essenziale, salvaguardando l'ambiente.

TITOLO QUARTO - PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

CAPITOLO PRIMO - NORME PER I TESSUTI URBANI DI ANTICA E RECENTE FORMAZIONE

Articolo 18 – CENTRO STORICO - PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Il PGTIS fa parte integrante del PRG ed è redatto su cartografie apposite, rappresentate dalle Tavole CS1, CS2 e CS3, alle quali si rimanda per la individuazione puntuale degli interventi ammessi.

Le distanze dai confini e i distacchi fra i fabbricati sono quelli previsti dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

Nelle tavole del PRG sono sintetizzati i perimetri dei singoli centri storici.

2. Nel fare riferimento al patrimonio edilizio del Centro storico e congiuntamente a quello rappresentato dagli insediamenti storici sparsi valgono i riferimenti normativi del d.lgs. n.42/2004 e ss.mm. "Codice dei beni culturali".
3. Sono altresì individuati gli edifici di notevole interesse storico-architettonico sparsi sul territorio. Nell'articolo 8, comma 8.8, delle presenti Norme sono elencati i manufatti e siti di rilevanza culturale, compresi nel PGTIS.
4. Eventuali incongruenze grafiche fra il PGTIS e il PRG sono risolte a favore del PGTIS.
5. Gli edifici del patrimonio edilizio storico sono censiti e descritti nelle schede censuarie che sono state aggiornate nella forma e nella rappresentazione fotografica; le schede riportano, oltre alla descrizione degli edifici, la tipologia degli interventi ammessi. Le modalità d'intervento sull'edificato e sugli spazi inedificati sono regolamentate dalle norme di attuazione del P.G.T.I.S.

Articolo 19 - TESSUTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE

1. Il PRG individua topograficamente i tessuti urbani di antica formazione, cartografati con cartiglio "Ba", esterni ai perimetri del PGTIS e contigui alle aree in essi comprese. Essi sono classificati Zone Territoriali Omogenee "A".

Per gli interventi ammessi in tali zone le distanze dai confini e i distacchi fra i fabbricati sono quelli previsti dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

2. I tipi di intervento ammessi nei tessuti urbani di antica formazione (oltre alla conservazione degli edifici esistenti, con sole operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovunque ammessa con semplice autorizzazione), riguardano:

- a) il risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti;
 - b) la ristrutturazione degli edifici esistenti, in conformità a quanto previsto dall'art.12 delle N.d'A. del P.G.T.I.S.;
3. Il risanamento degli edifici esistenti comprende tutte le operazioni volte al recupero delle parti fatiscenti di un edificio al fine di ripristinarne le caratteristiche generali, originali, con possibilità di limitate modifiche strutturali e distributive per conseguire indici e tipi di utilizzo più adeguati alle esigenze moderne.
 4. La ristrutturazione degli edifici esistenti comprende tutte le operazioni tendenti ad adeguare un edificio a nuove e diverse esigenze rispetto alla destinazione originaria.

E' ammessa la possibilità di ampliamento, per una sola volta degli edifici.

Gli ampliamenti previsti possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo mediante:

- accorpamento e/o completamento di corpi di fabbrica aggiunti in tempi successivi, all'organismo edilizio (tipo vani scala esterni in c. a. privi di tamponamento, terrazzi in c. a. di ampie dimensioni chiusi o meno al piano terra);
- sopraelevazione per consentire il recupero abitativo del sottotetto;

Gli ampliamenti previsti dal presente articolo oltre che dover rispondere a caratteristiche formali e compositive compatibili con il corretto inserimento dell'ampliamento nel contesto edificato circostante, sono vincolati alle seguenti prescrizioni:

- l'ampliamento in sopraelevazione è ammesso solo fino al raggiungimento delle altezze minime stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n° 7694 del 17 settembre 1976 e successive modificazioni " Norme di modificazione e di integrazione alle vigenti disposizioni statali relativamente all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ";
- non è ammesso il sovrizzo dei fronti verso le pubbliche vie o piazze se l'altezza del fronte eccede i metri 14;
- l'ampliamento in aggiunta laterale, se previsto in continuità con il prospetto fronte strada dovrà rispettare l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui;
- la misura massima dell'ampliamento, sia per aggiunta laterale che per soprizzo, è pari al 15% del volume preesistente; il volume preesistente andrà computato moltiplicando le altezze lorde interne per la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e dentro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensore, scale, cavedi ecc.). Dal computo delle superfici sono da escludersi i porticati ad uso pubblico, le superfazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie, le logge murate, le costruzioni provvisorie.

Gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia interni che esterni, eventualmente presenti negli edifici interessati; è d'obbligo il restauro, ai fini del recupero o anche della semplice conservazione testuale, degli stessi elementi (scale in pietra, volte di particolare interesse, portali, porte interne con cornici in pietra, pavimentazioni, rivestimenti lignei e decorazioni a stucco di pareti e soffitti, affreschi, stufe, camini, ecc.) dovunque dislocati.

Stante l'applicazione in tale zona della norma della ristrutturazione degli edifici in centro storico, per gli altri paramentri edificatori, si applicano le corrispondenti norme del PGTIS.

Articolo 20 - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE -AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Il **PRG** individua topograficamente i tessuti urbani di recente formazione, classificati Zone Territoriali Omogenee "B".
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle aree residenziali di completamento.
3. Oltre al risanamento statico ed igienico ed alla ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché alle operazioni di manutenzione, sono ammesse in queste zone le nuove costruzioni, assoggettate a concessione edilizia.
4. Nella cartografia del PRG sono indicati, mediante appositi cartigli, l'altezza massima e l'indice di fabbricazione fondiario.
5. Ove tali parametri non fossero indicati, si assumono i seguenti:
 - * altezza massima: 8,50 ml
 - * indice fondiario per gli edifici isolati unifamiliari: 1,5 mc/mq.

L'indice fondiario per gli edifici in linea o a schiera, è incrementato del 30%, anche in relazione a quelli indicati nei cartigli.

6. Le distanze dai confini sono quelle previste dall'articolato del TITOLO OTTAVO
Le distanze dalle strade sono quelle del successivo articolo 42.
Il distacco minimo tra i fabbricati è stabilito nella misura prevista dall'articolato del TITOLO OTTAVO
7. Il PRG individua topograficamente le parti di queste zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano di Lottizzazione, per il quale si applicano gli indici del presente articolo e le norme del comma 7 del successivo articolo 25.
8. Per gli eventuali edifici esistenti in queste zone si applicano le norme del comma 9 del successivo articolo 25.
Gli ampliamenti volumetrici ammessi nelle Zone Territoriali Omogenee "B" devono risultare conformi a quanto disposto nell'articolato del TITOLO OTTAVO in tema di distanza tra gli edifici.
9. Si applicano in queste zone le norme di cui all'articolo 8 punto 8.9.
10. L'area corrispondente alla p.ed. 821/1 CC Strigno è caratterizzata dall'insediamento di un edificio che si presenta in ottimo stato di conservazione ed è abitato. La tipologia ed il linguaggio architettonico sono ispirati a forme e stilemi neoclassici che esaltano il dimensionamento volumetrico, l'armonia della facciata arricchita da una loggia sostenuta da colonne a capitello ionico e la partitura simmetrica dei vuoti e dei pieni. La pregevole fattura dell'immobile consente di proporre la categoria d'intervento del risanamento conservativo R2 per l'edificio e il mantenimento a giardino delle pertinenze dello stesso. L'area è opportunamente perimetrata ed individuata con un

simbolo, “*”, e con un riferimento normativo per leggerne le caratteristiche e la tipologia d'intervento.

Articolo 21 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1. Nelle aree di cui al presente CAPITOLO PRIMO sono ammesse unicamente destinazioni residenziali ed attività con esse compatibili. In particolare in tali aree o in prossimità delle stesse possono essere realizzati parcheggi privati; questi, se individuati in aderenza al perimetro del centro storico, sono a servizio dello stesso.

Cartograficamente sono indicati con:

”p” e “p pr” - parcheggi privati esistenti e di progetto

Sono motivi di incompatibilità i rumori, gli odori e il traffico indotto.

2. Sono ammesse attività produttive, con laboratori di dimensione non superiore a 200 mq, purché non nocive né moleste, ed attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 400 mq.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo VII.

Articolo 22 - ANNESSI RESIDENZIALI O MANUFATTI ACCESSORI

1. Gli annessi alla residenza o manufatti accessori devono preliminarmente essere costruiti in aderenza al corpo del fabbricato principale o nelle pertinenze dello stesso.

E' ammessa la realizzazione di annessi residenziali o manufatti accessori, in numero massimo di uno per ogni unità edilizia, e di un numero pari al numero di famiglie nel caso di edifici plurifamiliari fino ad un massimo di 120 mc complessivi.


Tipologia, uso dei materiali e dimensioni, riferiti ai tessuti urbani di antica e recente formazione, sono descritti nelle tavole allegate.



2. E' comunque ammessa, anche a prescindere dai parametri edificatori, la realizzazione di costruzioni ausiliarie, da destinare a legnaie con le seguenti caratteristiche:
 - la struttura sia preferibilmente in legno, ad eccezione della struttura di fondazione;
 - tipologia, uso dei materiali e dimensioni, riferiti ai tessuti urbani di antica e recente formazione, sono descritti nelle tavole allegate; nel fare riferimento alle componenti tipologiche, i tamponamenti a graticcio e/o in assito possono essere sostituiti dalla legna tagliata ed accatastata;
 - le dimensioni planimetriche massime siano 4 ml. per 3 ml. e altezza al colmo 3 ml..

Per gli annessi residenziali o manufatti accessori il distacco minimo dai fabbricati e fra loro, nonché la distanza minima dai confini sono previsti dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

Trattandosi di pertinenze di unità abitative non sarà consentito il cambio di destinazione d'uso.


ANNESI RESIDENZIALI O MANUFATTI ACCESSORI Art. 22, commi 1 e 2
Tessuti urbani di antica formazione e Tessuti urbani di recente formazione






LEGNAIE Art. 22, comma 2

Tessuti urbani di antica formazione e Tessuti urbani di recente formazione





Articolo 23 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Il PRG individua topograficamente le aree di rispetto a tutela di insediamenti storici.
2. Tali aree, ubicate ai margini degli insediamenti di cui ai precedenti articoli 18 e 19, sono vincolate allo stato di fatto.
3. Per gli edifici in esse esistenti sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del volume esistente, una tantum, secondo quanto disposto dal precedente art. 19 comma 4, ferme restando le norme sui limiti inderogabili di distanza e distacco previste dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

Articolo 24 - AREE A VERDE PRIVATO

1. Il PRG individua topograficamente le aree a verde privato.
2. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico.
3. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max. 3 mt.) semprechè venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde. Tali parcheggi non potranno avere superficie coperta superiore al 50% della superficie del lotto a meno delle costruzioni esistenti. Per la scelta delle specie si rimanda, qui e altrove, ai Regolamenti Edilizi, essendo comunque vietate le specie esotiche.
4. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del 20% del volume esistente, una tantum. Gli ampliamenti volumetrici devono risultare conformi a quanto disposto nell'articolato del TITOLO OTTAVO in tema di distanza tra gli edifici.
5. Sono fatte salve le facoltà di cui al precedente art. 22.
6. Le aree a verde privato che ricadono in aree ad elevata o moderata pericolosità nella Carta della pericolosità ed in ambito fluviale ecologico non sono edificabili.

CAPITOLO SECONDO - NORME PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE

Articolo 25 - NORME GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Le norme di cui al presente CAPITOLO SECONDO si applicano alle nuove aree residenziali, classificate Zone Territoriali Omogenee "C" e indicate cartograficamente dal PRG.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo VII.

2. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle aree residenziali di nuova espansione.
3. Il PRG indica topograficamente le parti di queste zone dove l'edificazione deve essere preceduta da un Piano Attuativo: Piano di Lottizzazione, se di iniziativa privata, o Piano Attuativo a fini speciali, se di iniziativa comunale. Anche in assenza di specifica indicazione cartografica del PRG, la redazione di Piano di Lottizzazione è sempre obbligatoria ove ricorrano i casi di cui ai commi 2 dell'art. 42 della L.P. 1/2008.
4. La progettazione delle nuove espansioni residenziali deve mirare a realizzare complessi a carattere unitario, organicamente strutturati e attentamente inseriti nel paesaggio circostante.
5. Nella cartografia del PRG sono indicate, mediante appositi cartigli, l'altezza massima e l'indice di fabbricabilità territoriale da assumere nei Piani Attuativi.
6. Ove tali parametri non fossero indicati, si assumono i seguenti:
 - * altezza massima: 8,50 ml
 - * indice territoriale per gli edifici isolati unifamiliari: 1,50 mc/mq.

L'indice territoriale per gli edifici in linea o a schiera, è incrementato del 30%, anche in relazione a quelli indicati nei cartigli.

7. Spetta ai Piani Attuativi definire planimetricamente e volumetricamente la distribuzione spaziale degli edifici e le loro caratteristiche tecniche, la localizzazione, il tipo e le caratteristiche fisiche dei servizi di zona, la viabilità interna, le aree verdi pubbliche e private e le aree per parcheggio pubblico e privato.
8. Per le destinazioni d'uso ammesse si applicano le norme del precedente articolo 21.
9. Per gli eventuali edifici esistenti in queste zone alla data di entrata in vigore del PUC, sono ammesse operazioni di manutenzione, restauro e ristrutturazione, con aumento del 20% del volume esistente, una tantum, anche a prescindere dal rispetto dell'altezza massima prevista per i nuovi edifici.

Gli ampliamenti volumetrici ammessi nelle Zone Territoriali Omogenee "C" devono risultare conformi a quanto disposto nell'articolato del TITOLO OTTAVO in tema di distanza tra gli edifici.

CAPITOLO TERZO - NORME PER LE ATTREZZATURE, I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI

Articolo 26 - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI IN TESSUTO URBANO

1. Il PRG individua in modo specifico, secondo le precisazioni di cui al successivo articolo 27, la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, dei servizi pubblici, raggruppati nei seguenti livelli e nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee di livello locale:

Zone Territoriali Omogenee di tipo F

- ”ca” e “ca pr” - attrezzature, servizi civili ed amministrativi esistenti e di progetto
“mf” – multifunzionali e “mg” – magazzino
- “sc” - attrezzature scolastiche e culturali esistenti
“e” – elementari e “m” medie
- “as pr” - servizi assistenziali di progetto
- ”s” e “s pr” - attrezzature sportive esistenti e di progetto
- ”VP” e “VP PR” - verde pubblico esistente e di progetto
- ”P” e “P PR” - parcheggi pubblici esistenti e di progetto
- “c” - attrezzature e servizi cimiteriali

2. Le aree destinate dal PRG ai servizi pubblici, di cui al comma precedente del presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.
3. Per gli edifici esistenti in queste zone, a destinazione d’uso diversa da quella indicata al comma 1, è ammesso l’ampliamento, una tantum, del 15% del volume esistente, per comprovati motivi di statica, di igiene e di funzionalità. Viene fatta eccezione per le attrezzature e servizi cimiteriali e relative fasce di rispetto all’interno delle quali il suddetto ampliamento è soggetto ai vincoli dettati dal punto 9.3.1 dell’art.9 – Vincoli di salvaguardia tecnologico e infrastrutturale.
4. Tutte le opere da realizzare nelle aree per servizi pubblici costituiscono interventi di interesse pubblico, di norma da realizzare da parte dell’Ente pubblico su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio, e da finanziare con risorse pubbliche.
5. E’ altresì consentita la realizzazione e gestione degli interventi da parte di privati, a propria cura e spese, previa approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio Comunale, purchè venga sempre garantita la fruibilità delle opere stesse da parte della collettività.
6. L’area sita a sud del centro storico in prossimità di casa Bertagnoni, cartografata con cartiglio “ca|pr|mf”, è destinata a consentire una multifunzionalità insediativa a servizio degli edifici pubblici di prossimità. E’ ivi consentita la realizzazione di un parcheggio seminterrato coperto da soletta con sovrapposto congruo strato di terreno vegetale

destinato a giardino, a parco giochi per bambini, a giochi all'aperto o a verde attrezzato in generale.

7. Il parcheggio di progetto in prossimità di Piazza Santi dovrà essere opportunamente sistemato a verde.

Articolo 27 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER PUBBLICI SERVIZI IN TESSUTO URBANO

1. Il PRG individua in modo specifico, con delimitazione particellare, le aree dei servizi pubblici esistenti che si confermano e di quelle destinate a servizi pubblici di progetto.
2. Nei tessuti urbani esistenti, di antica o recente formazione, sottoposti specificamente a Piano attuativo preventivo, la specifica localizzazione dei servizi pubblici è demandata alla formazione del Piano attuativo preventivo e deve essere dettagliatamente definita, anche per quanto riguarda gli aspetti economici, in sede di convenzione con gli operatori che attueranno il Piano attuativo.
3. Nei nuclei residenziali di nuovo impianto il PRG individua le aree residenziali complessive soggette a Piano attuativo preventivo, comprensive quindi dei relativi servizi di interesse locale, da specificare e localizzare in sede di Piano attuativo e di convenzione.

Articolo 28 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO

1. All'interno degli abitati e delle loro previste espansioni, oltre ai servizi sociali aggiuntivi di cui al precedente articolo 27, il Comune individua gli interventi puntuali di cui al secondo comma del presente articolo, comprendenti opere di interesse pubblico, incidenti su specifici immobili, aree o edifici, atte ad elevare il tono dell'ambiente fisico circostante e ad incrementare il livello di vita associata.
2. Detti interventi puntuali riguardano:
 - a) la sistemazione e valorizzazione di piazze esistenti, da attrezzare mediante piantumazioni arboree, creazione di aree di sosta e di ricreazione, con fontane e panchine, riordino della circolazione e delle aree di parcheggio, illuminazione, ecc.;
 - b) la realizzazione di nuove piazze attrezzate;
 - c) la pedonalizzazione di strade e slarghi, con riordino della pavimentazione e dell'illuminazione pubblica;
 - d) la valorizzazione di assi forti commerciali, da potenziare o da creare ex novo;
 - e) la realizzazione di parcheggi, in superficie o sotterranei, all'interno o ai bordi degli abitati;
 - f) la introduzione di masse arboree compatte o di filari alberati, all'interno o all'esterno degli abitati, a fini paesaggistici;
 - g) la cinturazione arborea compatta, a fini paesaggistici;
 - h) operazioni di ritocco alla viabilità esistente;
 - i) interventi specifici per la valorizzazione o creazione di punti di sosta panoramici.
3. Tutti gli interventi puntuali, di cui ai commi precedenti, costituiscono interventi di interesse pubblico, da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio, e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.

4. La progettazione degli interventi puntuali è a carico dell'ente locale e la precisazione delle aree avviene in sede di progetto dell'opera.

Articolo 29 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

1. Per le aree “ca”, “ca pr”, “sc”, “s”, “s pr”, “VP”, “VP PR”, “c” è prescritta l'altezza massima di 10,00 metri.

L'indice di copertura non dovrà superare il 50% dell'area fondiaria.

Almeno il 10% di essa deve essere sistemato a verde ed almeno il 10% a parcheggio.

L'area a verde pubblico di progetto VP!PR, sita in località Zelo ad est dell'area sportiva e cartografata con particolare simbologia (“*”), può essere sistemata a verde e arredata con attrezzature leggere per il tempo libero; in essa non è consentito alcun insediamento edificatorio.

2. Le distanze dalle strade devono essere non minori di 5,00 ml e dai confini come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

Il distacco fra i fabbricati deve essere come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

3. Nelle aree “P” e “P PR” possono essere realizzati sia parcheggi a raso che interrati, che in edifici parzialmente o totalmente fuori terra. La realizzazione dei parcheggi indicati in cartografia potrà essere di iniziativa pubblica oppure privata, a condizione che venga garantito l'uso pubblico almeno per la superficie di parcheggio riportata nel PRG.

Almeno il 10% dell'area fondiaria deve essere sistemata a verde.

4. La zona destinata a “servizi assistenziali” di livello locale, individuata cartograficamente con la lettera “as pr” in località Grearo costituisce ambito di una zona più ampia che contiene un secondo ambito, disgiunto rispetto al precedente, costituito da una parte di centro storico destinato a “spazi da riqualificare mediante progetto unitario”, come previsto al comma 1 dell'art. 31 delle Norme di attuazione del P.G.T.I.S.

La zona costituita dai due ambiti di cui sopra è perimetrata cartograficamente con particolare grafia ed è soggetta a progettazione convenzionata, cartografata con il simbolo “PC”, attuabile anche per stralci funzionali. L'atto convenzionale deve prevedere opere, tempi, modalità attuative ed eventuali prescrizioni finalizzate alla realizzazione della progettazione convenzionata.

In particolare per l'ambito relativo alla zona dedicata a “Servizi assistenziali di livello locale”, individuata cartograficamente con la lettera “as pr” in località Grearo e bordata da una fascia di rispetto stradale, va prevista la demolizione dei volumi esistenti, l'insediamento di una nuova volumetria massima, comprensiva dei soli volumi soggetti a demolizione, demoliti e compensati appartenenti all'ambito destinato a “Spazi da riqualificare mediante progetto unitario”, la realizzazione di un marciapiede lungo via Degol, l'arretramento del muro di recinzione lungo la S.P. n.78 per la traslazione dell'asse stradale e la realizzazione di un nuovo marciapiede, la modifica di via Borgo Allocco nel tratto finale di raccordo con via Degol finalizzata alla realizzazione di alcuni parcheggi pubblici a fregio strada ed infine un percorso pedonale che raccordi via

Borgo Allocco con via Roma in prossimità dello slargo della fascia di rispetto dove viene prevista la stazione della fermata degli autobus di linea.

Con riferimento agli indici la zona destinata a “servizi assistenziali” è caratterizzata dai seguenti parametri urbanistico edilizi :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Volumetria insediabile massima comprensiva dei soli volumi soggetti a demolizione, demoliti e compensati appartenenti all’ambito destinato a “Spazi da riqualificare mediante progetto unitario” | mc. 22.500 |
| b) Indice di copertura massimo | 50 % |
| c) Altezza massima | ml. 15,00 |
| d) Fasce di rispetto | ml. 5,00 |
| e) Distanze dalle strade e dai confini | ml. 5,00 |
| f) Distacco fra i fabbricati min. | ml. 10,00 |
| g) Area sistemata a verde | 20 % della superficie d’ambito |
| h) Area sistemata a parcheggio | 10 % della superficie d’ambito |

CAPITOLO QUARTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Abr._Articolo 30 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA MANTENERE

abrogato

Abr._Articolo 31 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA TRASFERIRE

abrogato

Abr._Articolo 32 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE PROVINCIALE

abrogato

Articolo 33 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. In queste aree possono insediarsi le seguenti attività
 - a) produzione artigianale di beni;
 - b) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - c) attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni e nei trasporti.
 - d) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - e) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;

Possono altresì insediarsi lavorazioni per lo sfruttamento di materiali estratti da miniere, cave e torbiere, per le quali non sia tecnicamente possibile la localizzazione all'interno delle aree individuate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

In tali zone sono ammesse inoltre, nel limite del 50% delle volumetrie a destinazione produttiva, anche attività commerciali e direzionali.

2. In tali aree è consentita l'attività di commercio all'ingrosso e le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo VII.

In particolare è consentita la commercializzazione dei prodotti derivanti da lavorazioni dell'attività nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva, la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento e la prevalenza del volume d'affari dell'attività di produzione di beni e servizi rispetto a quello derivante dall'attività commerciale.

Si applicano in queste aree, classificate Zone Territoriali Omogenee "D", le seguenti prescrizioni, in conformità all'articolo 33 delle Norme di Attuazione del PUP.

33.1 - "L"

1. Il PRG individua topograficamente le aree industriali ed artigianali di livello locale esistenti.
2. Gli interventi edilizi in queste aree sono soggetti a concessione edilizia, nel rispetto dei parametri che seguono:
 - * indice di copertura = 60%
 - * lotto minimo = 1000 mq
 - * altezza massima = 10,00 ml
 - * distanza dai confini = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.
 - * distanza dalle strade = come da successivo articolo 42
 - * distacco tra i fabbricati = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.
3. In tali aree è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa, per un massimo di 400 mc, purché la parte destinata ad attività produttiva abbia una cubatura di almeno 1000 mc.; in edifici, in cui siano insediate più aziende produttive, sarà possibile la realizzazione di ulteriori alloggi solamente nel rispetto delle condizioni stabilite all'allegato 6 del d.G.P. n.2023 dd. 03.09.2010.

In tali zone vale inoltre quanto di seguito indicato:

- a) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato 6 del d.G.P. n.2023 dd. 03.09.2010;
 - b) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse collettivo, nonché per servizi alle attività produttive e per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi;
 - c) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo.
4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde e almeno il 10% a parcheggio.

5. Gli eventuali edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo PUP possono comunque essere ristrutturati con ampliamento, una tantum, nel limite del 20% del volume preesistente.
6. Per l'area adiacente alla p.ed. 650/1 in CC Strigno, oggetto di variante pattizia, valgono i limiti dei parametri di cui al punto 2. con eccezione dell'altezza massima pari a 5,00 ml, nonché dell'indice di copertura e del lotto minimo che si intendono nella fattispecie non vincolanti. Il volume costruito, data l'orografia del sito, dovrà essere seminterrato con i muri perimetrali emergenti finiti in sasso a vista; il fronte sud e gli accessi dovranno essere arretrati rispetto al fronte sud dell'edificio esistente; la copertura dovrà essere piana con estradosso non superiore all'estradosso del solaio del primo piano fuori terra dell'edificio esistente. Inoltre per la suddetta area, data la vicinanza al torrente Chieppena, è prescritta per ogni opera la distanza di 10,00 ml dalle sponde del torrente ai sensi della L.P. 18/1976 e ss.mm.

33.2 - "L PR" - esistenti da riordinare e di nuovo impianto

1. Alcune aree di cui al precedente punto 33.1, individuate topograficamente dal PRG, possono essere costituite da ambiti di progetto che si intendono riordinare o da aree di nuovo impianto.
2. In queste aree l'edificazione deve essere preceduta da Piani attuativi di lottizzazione convenzionata.
4. In tali aree valgono i parametri urbanistici previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 33.1
5. Limitatamente all'area produttiva individuata nel compendio "ex caserme Degol" l'indice di copertura è ridotto al 50%. Oltre alle attività artigianali a limitato impatto acustico e a ridotto impatto veicolare indotto è consentito l'insediamento di attività commerciali, direzionali e terziarie in genere per una superficie non superiore al 30% di quella coperta.

Abr._Articolo 34 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE PROVINCIALE

abrogato

Articolo 35 - AREE PRODUTTIVE MISTE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Il PRG individua topograficamente le aree produttive miste del settore terziario di interesse locale esistenti e di nuovo impianto soggette a Piano attuativo classificate come Zone Territoriali Omogenee "D".

2. Gli interventi edilizi in queste aree sono soggetti a concessione edilizia, nel rispetto dei parametri che seguono:
 - * indice di copertura = 60%
 - * lotto minimo = 1000 mq
 - * altezza massima = 10,00 ml
 - * distanza dai confini = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.
 - * distanza dalle strade = come da successivo articolo 42
 - * distacco tra i fabbricati = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.
3. In tali aree è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa, per un massimo di 400 mc, purché la parte destinata ad attività produttiva abbia una cubatura di almeno 1000 mc.; in edifici, in cui siano insediate più aziende produttive, sarà possibile la realizzazione di ulteriori alloggi solamente nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.
4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde ed almeno il 10% a parcheggio.
5. Gli eventuali edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del PUC, sia nelle aree soggette a Piano Attuativo sia in quelle non soggette, possono comunque essere ristrutturati con ampliamento, una tantum, nel limite del 20% del volume preesistente.

35.1 - "TD"

1. Il PRG individua topograficamente le aree produttive miste del settore terziario di interesse locale esistenti classificate "TD".
2. Fatte salve le destinazioni d'uso, che sono quelle commerciali, direzionali e terziarie in genere, si applicano in queste aree le norme del precedente articolo 35.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo VII.
4. In queste aree possono insediarsi anche attività di servizio con relativi magazzini e depositi.

Gli eventuali edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del PUC, sia nelle aree soggette a Piano Attuativo sia in quelle non soggette, possono essere comunque ristrutturati, con ampliamento una tantum, nel limite del 20% del volume preesistente.

35.2 - "TD"- di nuovo impianto

1. Il PRG individua topograficamente le aree produttive miste del settore terziario di interesse locale "TD di nuovo impianto soggette a Piano attuativo.
2. Fatte salve le destinazioni d'uso, che sono quelle commerciali, direzionali e terziarie in genere, si applicano in queste aree le norme del precedente articolo 35.

In tali zone sono ammesse inoltre, sale di esposizione, attrezzature destinate alla promozione commerciale, uffici , attività commerciali integrate nonchè attività di ristorazione.

3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Titolo VII.
4. In queste aree possono insediarsi anche attività artigianali compatibili con la destinazione commerciale con volumetria massima pari a quella commerciale, ed altresì attività di servizio con relativi magazzini e depositi.
5. Limitatamente all'area TD di nuovo impianto soggetta a piano attuativo in località Bissa è consentita una riduzione del lotto minimo fino a 700 mq, nel caso in cui la destinazione residenziale superi quanto previsto dal c.3 dell'art.35; in tal caso la destinazione residenziale è consentita fino ad un massimo del 45% della volumetria fuori terra ammessa, volumetria riferita ad un lotto che non può superare gli 800 mq e distribuita sullo stesso lotto con un indice di copertura massimo del 40%.

Articolo 36 - REGOLAMENTAZIONE UNITARIA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO

1. La regolamentazione unitaria delle aree commerciali, di cui al precedente art. 35, sarà attuata in raccordo con la L.P. 4/2000.

CAPITOLO QUINTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI

Abr._Articolo 37 - ZONE RESIDENZIALI TURISTICHE

abrogato

Abr._Articolo 38 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE

abrogato

Abr._Articolo 39 - AREE SCIABILI E SISTEMI PISTE-IMPIANTI

abrogato

Abr._Articolo 40 - RIFUGI

abrogato

Articolo 41 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

1. Nelle tavole del PRG vengono indicati i percorsi pedonali e i percorsi ciclabili esistenti e di progetto. Tali percorsi devono essere valorizzati su tutto il territorio comunale, anche con valenza di percorsi turistici. Particolare riguardo deve essere attribuito ai percorsi pedonali esistenti, o di progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, nonché ai percorsi ciclabili esistenti, o di progetto, che dovrebbero essere realizzati con percorsi in sede separata. I percorsi ciclabili potrebbero essere realizzati consentendo in tratti opportunamente attrezzati la funzione di tragitti idonei alla equitazione.
2. La individuazione dei percorsi pedonali e ciclabili ha funzione ricognitiva in quanto accessoria ai sensi della LP n.12/2010.

TITOLO QUINTO - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE

Articolo 42 - STRADE

1. Il PRG indica le strade esistenti, da potenziare e di progetto: le strade di interesse principale esistenti, le strade di interesse principale di progetto, le strade di interesse locale esistenti, di potenziamento e di progetto.
2. Gli interventi di potenziamento di strade esistenti, limitati ad opere di ristrutturazione leggera dei tracciati, finalizzate esclusivamente a garantire la necessaria condizione di sicurezza al traffico veicolare e pedonale, quali allargamento di curve pericolose, realizzazione di piazzole di scambio, marciapiedi ecc., sono sempre ammessi anche a prescindere dall'indicazione cartografica di potenziamento della strada.
3. In relazione all'articolo 41 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano le norme della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909, di data 3/2/1995 e s.m., così come successivamente aggiornata con delibera dd.1/07/2011 n.1427 e s.m..
4. Per la larghezza delle fasce di rispetto, anche se cartografate, valgono le norme dei deliberati di cui al comma 3.

Nelle fasce di rispetto possono essere eseguite le opere e gli impianti previsti dalle su citate deliberazioni di cui al comma 3..

Alle mulattiere e carrarecce esistenti e in disuso di larghezza inferiore a 2,50 ml. non si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo il rispetto della distanza dai confini stabilita dalle singole norme di zona.

5. Fatte salve le facoltà di cui alle su citate deliberazioni di cui al comma 3., gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto fatto possono essere mantenuti e possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume preesistente.

L'ampliamento degli edifici esistenti è ammissibile anche in avvicinamento al ciglio stradale, purchè già esistano edifici fuori terra in adiacenza più vicini al ciglio stradale e a condizione che tale ampliamento non si avvicini al ciglio stesso più del predetto edificio, previo parere dell'Ente incaricato della gestione della strada.

Qualora gli interventi previsti dal presente strumento urbanistico riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi, anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade della Provincia, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

6. Nelle fasce di rispetto sono ammessi gli impianti di distribuzione del carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato agli utenti stradali, se previsti cartograficamente dallo strumento urbanistico.

Nelle aree di servizio esistenti e di nuovo impianto, indicate topograficamente dal PRG, sono ammesse le stazioni di rifornimento e di assistenza ai veicoli, nonché di ristoro agli utenti del servizio.

Per gli interventi edilizi relativi a strutture di assistenza e ristoro valgono i seguenti indici:

- * altezza massima = 7,5 ml.
- * volume massimo = 500 mc.
- * distanza dai confini = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.
- * distacco dai fabbricati = come previsto dall'articolato del TITOLO OTTAVO.

Le costruzioni esistenti in queste aree possono essere ampliate, una tantum, fino al 20% della superficie coperta esistente.

7. Nelle aree all'interno del perimetro dell'abitato e degli insediamenti previsti dal PRG (Tabella C), qualora non espressamente fissate dalle norme di zona, la larghezza delle fasce di rispetto stradale minima a partire dal ciglio delle strade esistenti è determinata in:

- ml 5.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00;
- ml 7.50 per strade di larghezza compresa fra i 7.00 ed i 15.00 ml;
- ml 10.00 per strade di larghezza superiore a ml 15.00.

e la larghezza delle fasce per i raccordi e svincoli minima a partire dal centro del raccordo o svincolo è determinata in:

- ml 8.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00;
- ml 10.50 per strade di larghezza compresa fra i 7.00 ed i 15.00 ml;
- ml 13.00 per strade di larghezza superiore a ml 15.00.


Le distanze minime dal ciglio stradale delle strade di interesse locale (altre strade) sono le seguenti:

- ml 6.00 per le strade esistenti da potenziare;
- ml 9.00 per le strade esistenti da progetto;

ALLEGATO**Deliberazione di Giunta provinciale N. 909 DD. 03.02.1995****come modificata da ultimo con****Deliberazione di Giunta provinciale N. 1427 DD. 11.07.2011****TABELLA A**

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art.1 DGP n.2929 dd.10.12.04)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE (mt)	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	****	****
I CATEGORIA	10,50	18,60
II CATEGORIA	9,50	10,50
III CATEGORIA	7,00	9,50
IV CATEGORIA	4,50	7,00
ALTRE STRADE	4,50*	7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	****	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3



ALLEGATO**Deliberazione di Giunta provinciale N. 909 DD. 03.02.1995****come modificata da ultimo con****Deliberazione di Giunta provinciale N. 1427 DD. 11.07.2011****TABELLA B****LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)**

Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3 DGP n.2929 dd.10.12.04)

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA	60	****	****	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	****
IV CATEGORIA	15	30	45	****
ALTRE STRADE	10	20	30	****

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI
	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

ALLEGATO**Deliberazione di Giunta provinciale N. 909 DD. 03.02.1995****come modificata da ultimo con****Deliberazione di Giunta provinciale N. 1427 DD. 11.07.2011****TABELLA C****LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)**

All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art.4 DGP n.2929 dd.10.12.04)

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA	(")	****	****	150
I CATEGORIA	(*)	40	60	90
II CATEGORIA	(*)	35	45	60
III CATEGORIA	(*)	25	35	(*)
IV CATEGORIA	(*)	15	25	(*)
ALTRE STRADE	(*)	(**)	(**)	(*)

(") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.

(*) Valgono le fasce di rispetto previste dall'art.42, comma 7.

(**) Come diversamente specificato dall'art.42, comma 7.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI

STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE

DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO

DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI

Articolo 43 – SPAZI DI PARCHEGGIO

(articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

1 - Disposizioni generali

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 59 della legge della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, con il presente articolo sono determinate le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni.
- 1.2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi d'uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata. Le categorie di cui alla Tabella A corrispondono alle categorie individuate dall'articolo 49 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale ai fini della determinazione del contributo di concessione e ne costituiscono la specificazione anche per tali fini.
- 1.3. In caso di incremento del numero delle unità immobiliari mediante suddivisione di unità abitative esistenti, senza aumento di superficie, qualora non sia soddisfatta la dotazione minima di parcheggio relativa all'intero edificio, deve essere garantito almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna delle nuove unità abitative, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dal successivo comma 9

2 - Determinazione delle quantità minime

- 2.1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le quantità minime sono stabilite dall'allegata Tabella A, con un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12,5, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi. Il numero di posti macchina derivante dall'applicazione dello standard è arrotondato per eccesso o per difetto all'unità superiore o inferiore più prossima.
- 2.2. La superficie degli edifici da considerare per la determinazione degli spazi di parcheggio (Sp) è la seguente:
 - a) per la residenza è la Superficie utile lorda (Sul), con esclusione dei garage, rimesse, tunnel, cantine, scantinati e spazi accessori e funzionali alla residenza, ivi inclusi gli spazi comuni ;
 - b) per le altre destinazioni, alla superficie della lettera a) è aggiunta la superficie lorda dei piani interrati con destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) medesima.

3 - Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio

- 3.1. Ai fini dell'applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che:

- a) per nuove costruzioni si intendono anche le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione e le demolizioni e ricostruzioni di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 99 della legge urbanistica provinciale; nel caso di ampliamento di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera solo l'aumento della superficie di cui al comma 2, punto 2.2;
- b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra.

4 - Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio

- 4.1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all'interno che all'esterno dell'edificio cui sono destinati. Le aree destinate alla sosta devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in considerazione della dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa, previo parere favorevole della commissione edilizia, la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto di intervento, purché individuate nelle sue immediate vicinanze e urbanisticamente conformi. Ai fini della definizione di immediata vicinanza si assume una distanza non superiore a m 300 misurata in senso radiale e l'area deve essere raggiungibile mediante un percorso pedonabile pubblico o aperto al pubblico. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme.
- 4.2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcheggio dei mezzi. Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni del comma 16.
- 4.3. Restano salve le disposizioni speciali per il calcolo dello standard di parcheggio delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17 – 69/Leg..
- 4.4. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Non si considerano funzioni autonome quelle accessorie rispetto all'attività principale, quali le foresterie, la commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, gli uffici, ecc., con esclusione delle unità residenziali che sono considerate autonomamente.
- 4.5. La superficie per il calcolo dello standard di parcheggio dei piccoli uffici è assimilata alla residenza purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente.

5 - Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard

- 5.1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull'edificio principale.
- 5.2. Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà e comunque non inferiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile può essere ammesso dal comune previa presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell'attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell'unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione.

6 - Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria

(Abrogato con DGP n.1921 dd 8 sett. 2011 e sostituito dall'art. 36 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg)

7 - Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi

- 7.1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici e alle altre attività di concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell'allegata Tabella A e dei relativi ampliamenti deve essere accompagnato da uno specifico studio che dimostri una dotazione di spazi parcheggio sufficiente in rapporto ai flussi di utenza. Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard qualora sia dimostrata l'esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all'opera purché siano soddisfatti gli standard minimi a livello comunale ai sensi dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
- 7.2. Per la dotazione dei parcheggi relativi ad infrastrutture, strutture e opere pubbliche di rilievo provinciale si applica l'articolo 59, commi 1 bis e 1 ter, della legge urbanistica provinciale. Per i predetti fini, per infrastrutture, strutture e opere pubbliche di rilievo provinciale si intendono le opere di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del PUP nonché le altre opere di competenza della Provincia di cui all'articolo 114, comma 5, della legge urbanistica provinciale. La stipulazione della convenzione con il comune prevista dall'articolo 59, comma 1 bis, della legge urbanistica provinciale è richiesta solo nei casi in cui si intenda soddisfare lo standard di parcheggio anche mediante l'utilizzo di parcheggi pubblici. Resta ferma l'eventuale applicazione del comma 15, punto 15.3.
- 7.3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3c della Tabella A) caratterizzati da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento all'attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-spettatore; va riferita invece a tutto l'impianto in caso di più attrezzature monodisciplinari.
- 7.4. Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle funzioni dell'università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio.

8 - Parcheggi per cambi di destinazione d'uso

- 8.1. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione.
- 8.2. In caso di documentata impossibilità di reperire spazi di parcheggio adeguati, il cambio d'uso degli edifici esistenti è soggetto ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello della funzione precedente.

9 - Casi di esenzione dall'obbligo degli spazi di parcheggio

- 9.1. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione, anche con cambio d'uso e compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica:
- a) in caso di nuove costruzioni;
 - b) per i servizi pubblici e le altre attività di concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell'allegata Tabella A. Tuttavia, qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici e altre attività di concentrazione non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può autorizzare l'esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro monetizzazione.
- 9.2. La disciplina di cui al punto 9.1 si applica anche agli interventi di recupero di edifici esistenti ricadenti nelle seguenti ulteriori aree:
- a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l'accesso ai mezzi meccanici, all'epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico;
- 9.3. (comma soppresso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 26 luglio 2013)
- 9.4. Nei casi di cui ai commi 9.1 e 9.2 l'esenzione dall'obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi di cui all'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall'intervento realizzato. Tale somma può essere ridotta con provvedimento del consiglio comunale fino ad un quinto degli standard prescritti, salvo che per gli interventi di edilizia residenziale diversi da quelli di cui al punto 9.6., lettere a), b) e c) e fermo restando quanto stabilito dal punto 9.7.
- 9.5. In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al punto 9.4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi è fatta salva la facoltà del consiglio comunale, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di prevedere, motivatamente, l'esenzione dal pagamento della somma medesima
- 9.5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al punto 9.5, il comune può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
 - b) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal punto 9.4.

9.6. Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al punto 9.4.:

- a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica);
- b) gli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata;
- c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all'articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per l'intera volumetria dell'unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 117; a tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 4 del citato articolo 117;
- d) gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi).
- e) negli insediamenti storici: gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività di servizio alla residenza di cui alla lettera D2 dell'allegata Tabella A,
- f) nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2: gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi

9.7. Con proprio provvedimento il comune può estendere l'esenzione prevista per la prima abitazione della lettera c) del punto 9.6., anche ad ulteriori alloggi dello stesso proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito dall'amministrazione medesima.

9.8. Le somme di cui al punto 9.4. sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a termini dell'articolo 119, comma 2, della legge urbanistica provinciale.

9.8 bis. Nel caso di strutture ricettive esistenti localizzate in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, al fine di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici, o l'esenzione totale.

10 - Spazi di parcheggio per impianti di risalita

Stralciato

11 - Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione e centro benessere

11.1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante prevista dalla Tabella A è diminuita di 2 mq per ogni unità abitativa.

11.2. Il comma 1 si applica anche alla superficie degli alberghi destinata a centro benessere aperto al pubblico. In caso di alberghi dotati sia di attività di ristorazione che di centro benessere aperti al pubblico, quanto previsto dal comma 1 si applica unicamente all'attività accessoria prevalente.

12 - Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali

- 12.1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici la superficie di riferimento è costituita dalla sola superficie di vendita o aperta all'uso pubblico.
- 12.2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano le disposizioni attuative in materia della legge provinciale sul commercio di cui all'art. 51 del TITOLO SETTIMO - Urbanistica commerciale.

13 - Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi

- 13.1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti da viabilità aperta al pubblico.

14 - Altre tipologie non comuni

(articolo soppresso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 26 luglio 2013)

15 - Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse

- 15.1. L'utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate. In tal caso si applica il punto 5.2. del comma 5.
- 15.2. Fermo restando quanto previsto dal punto 7.1. del comma 7, per i servizi pubblici o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell'allegata Tabella A, e fatta salva l'esenzione di cui al comma 9, punto 9.6., lettera a), il comune può autorizzare l'utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. Per le opere realizzate da soggetti diversi dall'amministrazione comunale, l'autorizzazione del comune è preceduta dalla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, intesa a regolare l'eventuale realizzazione dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le modalità della loro utilizzazione e di riparto degli oneri di gestione.
- 15.3. Fermo restando quanto previsto dal comma 9 in materia di esenzione dagli standards, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da realizzare nei centri storici e nelle altre aree individuate dai comuni ai sensi del comma 9, punto 9.2., possono chiedere agli interessati, mediante stipula di apposita convenzione, le seguenti modalità alternative di realizzazione e gestione degli spazi di parcheggio richiesti:
 - a) che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso pubblico ovvero a parcheggio pertinenziale per i residenti della zona, anche mediante affidamento della gestione dei predetti spazi ai soggetti che gestiscono i parcheggi pubblici. La convenzione può altresì stabilire che la quota di parcheggi destinata ad uso pubblico o pertinenziale per i residenti possa essere realizzata anche in aree diverse da quelle di pertinenza dell'edificio, in coerenza con le politiche comunali di gestione del traffico e della sosta;

- b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo standard richiesto anche in casi diversi da quelli previsti dal comma 9, secondo i criteri di cui al punto 9.4. del comma 9 medesimo, destinando le relative somme alla realizzazione di parcheggi pubblici.

15.4. Il punto 15.3. non si applica agli edifici con destinazione residenziale e produttiva.

16 - Autorimesse e posti macchina.

- 16.1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.
- 16.2. I posti macchina e i box devono avere le dimensioni minime precisate nelle Tabelle B e C allegate.
- 16.3. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli autoveicoli. La Tabella D fornisce gli schemi di riferimento ai fini dell'applicazione di questo comma.
- 16.4. Per gli interventi riguardanti edifici esistenti o progetti autorizzati ai fini edilizi prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni, é consentita la deroga alle disposizioni di questo comma in casi adeguatamente motivati

TABELLA A – FUNZIONI E QUANTITA' MINIME

	CATEGORIE	ATTIVITA' rientranti a titolo esemplificativo	Sp (art. 2, comma 2) Mq/mq	Altre misure
A	RESIDENZA e attività affini			
A1	Residenza ordinaria Attività di servizio alla residenza <u>con esclusione di quelle svolte al piano terra</u> Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purchè la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)	residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2; gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale artigianato di servizio acconciatori, estetisti, centri benessere, studi medici e dentistici sedi di associazioni	1mq/5mq	si applica l'esen- zione prevista dall'art. 7 della deliberazione della GP n. 611 del 2002
A2	Residenza per il tempo libero e vacanze	comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico- ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale	1mq/5mq	
A3	Residenza di lusso	comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;	1mq/5mq	
A4	ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA			
	Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002)	alberghi alberghi garni residenze turistico-alberghiere villaggi albergo		1 posto auto / 1 unità abitativa

	Extra-alberghiero (art. 30 e art. 36 l.p. 7/2002)	affitta camere albergo diffuso B&B case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù foresterie pensionati studenteschi casa della giovane case religiose di ospitalità centri vacanze per anziani o minori convitti	1mq/5mq	
	Esercizi agrituristici		1mq/5mq	
	Rifugi alpini ed escursionistici Opere di infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche	Richiedono lo standard solo se serviti da viabilità aperta al pubblico	1mq/5mq	
B	CAMPEGGI	Disciplina di settore		
C	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO			
C1	Industria e Artigianato di produzione	tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni	1mq/10mq	
	Autotrasporto e magazzino	autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi	1mq/10mq	
	Commercio all'ingrosso	attività commerciali all'ingrosso	1mq/10mq	
C2	IMPIANTI E PISTE Impianti di risalita e piste da sci			Studio specifico
C3	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi	attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) e maneggi.	1mq/10mq	
D	COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZIONE			
D1	COMMERCIO			
	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	supermercati centri commerciali		Si applicano le disposizioni della legge sul commercio per le caratteristiche dei parcheggi pertinenti si rinvia al punto 6.3.1. dei criteri di programmazione urbanistica commerciale

D2	COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI			
	Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio	esercizi di vicinato farmacie tabacchi edicole	0,5mq/1mq	Per gli esercizi di vicinato si applicano le disposizioni della legge sul commercio per le caratteristiche dei parcheggi pertinenziali si rinvia al punto 6.3.1. dei criteri di programmazione urbanistica commerciale
	Pubblici esercizi	bar ristoranti mense rosticcerie somministrazione alimentare enoteca sale giochi	0,5mq/1mq	
	Attività di servizio alla residenza <u>svolte al piano terra</u>	acconciatori, estetisti, centri benessere, studi medici e dentistici sedi di associazioni	0,5mq/1mq	
D3	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI			
D3.1	Attività direzionali e grandi uffici	sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 200 mq	1mq/2,5mq	
D3.2	Funzioni amministrative	servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali	1 mq/2,5mq	
D3.3	Servizi pubblici di livello locale	attrezzature assistenziali attrezzature di interesse comune attrezzature sportive luoghi di culto cimiteri altre funzioni pubbliche		Studio specifico
	Infrastrutture, strutture e opere pubbliche di rilievo provinciale			Si applica l'articolo 7, comma 2
		scuole		Norme settore
D4	ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE			
		Cinema, teatri, musei biblioteche discoteche mense locali di elevata affluenza sale da ballo		Studio specifico

TABELLA B – DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA




TABELLA C – DIMENSIONI MINIME DEI BOX





TABELLA D – DIMENSIONI MINIME DEGLI SPAZI DI MANOVRA



Abr._Articolo 43 - FERROVIE

abrogato

Abr._Articolo 44 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Abrogato

TITOLO SESTO - LA GESTIONE DEL PRG

Articolo 45 - REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

1. Il termine per la presentazione dei Piani Attuativi individuati dal PRG è di 5 anni.
2. Nelle aree assoggettate a Piano Attuativo, ove non diversamente e specificamente stabilito dalle singole norme di zona, in attesa dell'entrata in vigore dei piani attuativi sono consentite solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.

Articolo 46 - PIANO ATTUATIVO PER L'AMBITO NATURALE DEL LAGORAI

1. Piano Attuativo per l'ambito naturale del Lagorai dovrà prevedere:
 - le modalità di intervento sulla viabilità;
 - la destinazione dei manufatti esistenti e tipologie d'intervento;
 - l'eventuale individuazione delle aree in cui saranno realizzate le opere per la ricettività con l'indicazione delle tipologie edilizie, la volumetria e l'uso dei singoli edifici e manufatti;
 - la delimitazione delle aree riservate a servizi pubblici o di interesse pubblico e parcheggi;
 - le indicazioni sulla tutela e valorizzazione degli aspetti naturali;
2. Il Piano Attuativo, come indicato al comma 1 dell'Articolo 10, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

TITOLO SETTIMO – URBANISTICA COMMERCIALE

Articolo 47 - CONTENUTI

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.
2. Il presente provvedimento contiene le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:
 - a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;
 - b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita;
 - c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

Articolo 48 - TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE E DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:
 - a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a **100** mq.;
 - b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie da oltre **100** mq fino a **400** mq.;
 - c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita .
 - d) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a **1.500** mq.;
 - e) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre **1.500** mq. a **3.000** mq.;
 - f) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a **3.000** mq..
2. Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dei centri commerciali al dettaglio si rinvia a quanto contenuto nell'articolo 4, comma 4 degli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita". Per superficie di vendita di un

centro commerciale si intende quella definita dall'articolo 14 del regolamento della legge. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella superficie di vendita.

3. Ai fini delle presenti Norme, sono equiparate a grandi strutture di vendita le iniziative costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio, non provvisti di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente, la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella stabilita dalla legge per le grandi strutture di vendita. Alle predette strutture equiparate sono estesi i vincoli e condizioni stabiliti, per il loro insediamento, dagli articoli 5, 6, 10, 11, 13 e 14 della delibera della Giunta provinciale n.340 dd. 16 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine dette strutture sono articolate secondo le tipologie indicate nell'articolo 3. L'equiparazione predetta non si applica alle iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.

Articolo 49 – ZONE COMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge provinciale 8 maggio 2000, n.4, il presente provvedimento individua le aree nelle quali è consentito insediare attività commerciali, secondo i criteri contenuti nei successivi commi. Agli effetti di quanto previsto nelle presenti Norme, per "insediamento" si intende l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione di esercizi di vicinato o di medie o di grandi strutture di vendita.
2. **Gli esercizi di vicinato** possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - a) nelle zone del "centro urbano" (Art. 18 - Centro Storico, Art. 19 - Tessuti urbani di antica formazione "A", Art. 20 - Aree residenziali di completamento "B", Art. 25 - Aree residenziali di nuovo impianto "C", Art.33 - Aree produttive del settore secondario di interesse locale "L|PR" limitatamente all'area produttiva individuata nel compendio "ex caserme Degol") inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.
 - b) nelle zone miste produttivo-commerciali (Art.33 - Aree produttive del settore secondario di interesse locale "L"); essendo prevista l'attività di commercio all'ingrosso, è consentito, unitamente all'ingrosso, il dettaglio nei limiti del vicinato, limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del regolamento della legge; in tali aree, in deroga a quanto stabilito all'art.5, commi 4, 5 e 6, della deliberazione della Giunta provinciale n.340 dd 16 febbraio 2001, possono essere insediate medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione.

- c) nelle zone commerciali al dettaglio (Art. 35 - Aree produttive del settore terziario di interesse locale "TD")
 - d) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta, esclusiva o prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n.59 o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 (**Art. 12 - Aree agricole di PUP, Art.13 - Aree agricole di rilevanza locale, Art.13bis - Aree agricole di pregio** limitatamente ai compendi edificati rurali, **Art.11 - Insediamenti masali, Art. 11 - Impianti a servizio dell'agricoltura, Art.15 - Aree a prato e pascolo** limitatamente alla **Malga Primalona di sopra**)
3. Le **medie strutture di vendita** possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
- a) nelle zone del "centro urbano" (Art. 18 - Centro Storico, Art. 19 - Tessuti urbani di antica formazione "A", Art. 20 - Aree residenziali di completamento "B", Art. 25 - Aree residenziali di nuovo impianto "C") inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.
 - b) nelle le zone commerciali al dettaglio (**Art. 35 - Aree produttive del settore terziario di interesse locale "TD"**)
4. L'ampliamento e il trasferimento di **grandi strutture di vendita di livello inferiore** è consentito:
- a) nelle zone del "centro urbano" (Art. 18 - Centro Storico, Art. 19 - Tessuti urbani di antica formazione "A", Art. 20 - Aree residenziali di completamento "B", Art. 25 - Aree residenziali di nuovo impianto "C") inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.
 - b) nelle le zone commerciali al dettaglio (**Art. 35 - Aree produttive del settore terziario di interesse locale "TD"**)
5. Nelle zone produttive del settore secondario di interesse locale e nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti o di quelli affini.

Articolo 50 – ZONE INCOMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. Le **medie strutture di vendita** non possono essere insediate né per apertura, né per ampliamento né per trasferimento nelle zone indicate alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 5, comma 3, della delibera G.P. n.340 dd. 16.02.2001 e n.1528 dd. 05.07.2002.
2. Le **grandi strutture di vendita** di qualunque livello non possono essere insediate, né per apertura, né per ampliamento, né per trasferimento, nelle zone indicate alle lettere

a), b), c) ed e) dell'articolo 5, comma 3, della delibera G.P. n.340 dd. 16.02.2001 e n.1528 dd. 05.07.2002.

3. Le **grandi strutture di vendita** di qualunque livello non possono essere insediate, come nuove aperture, in alcuna zona che non sia individuata e localizzata secondo le procedure e con i criteri previsti dagli articoli 6 e 10 della delibera G.P. n.340 dd. 16.02.2001 e n.1528 dd. 05.07.2002.

Articolo 51 – DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI

1. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture non possono avere superficie inferiore a mq. **12,5** al netto degli spazi di manovra.
2. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.
3. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
4. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.
5. Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti è opportuno che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita.
6. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.
7. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
8. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G. Per le grandi strutture di vendita di livello intermedio e superiori, per i centri commerciali e per le aree commerciali integrate sono da ricercare preferibilmente soluzioni di parcheggio multipiano.

9. Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire le soluzioni interrato e/o multipiano, le quali rendano minima l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capacità superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali. In linea generale, anche per i parcheggi di minori dimensioni, la pavimentazione dovrà essere preferibilmente costituita di materiali che permettano la crescita dell'erba e la permeabilità del suolo.
10. I parcheggi di superficie vanno progettati in modo da tendere ad una loro mimetizzazione mediante creazione di dune ed aiuole verdi.
11. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando comunque i valori minimi, con esclusione degli spazi di manovra, di cui alla seguente tabella:

MINIMI SPAZI DI PARCHEGGIO (*)						
		A./M.	N.A.	A./M. (**)	N.A. (**)	
E.V.		1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	
M.S.V.		1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	
G.S.V.	inferiori	<= 800 mq	0,5 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v..	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.
		> 800 mq	1 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v..	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.
	intermedie	Nessuna previsione urbanistica				
	superiori	Nessuna previsione urbanistica				
C.C.D. e S.E.		1,5 mq./1 mq. s.n.t.		1 mq./3 mq. s.v.		

NOTA (*) esclusi gli spazi di manovra

NOTA(**)Standards in zone residenziali di nuova espansione, prevalentemente sature o di completamento (Comuni di tipo C - vedi delibera G.P. 12258 dd. 3.9.1993)

LEGENDA:

s.v. = superficie di vendita (art.15 regolamento della legge)

s.n.t. = superficie netta totale costituita dalla somma delle s.v. dei singoli esercizi e, limitatamente ai C.C.D., delle altre attività paracommerciali e di servizio previste nel centro

A/M= settore alimentare/misto

N.A. = non alimentare;

E.V. = esercizio di vicinato;

M.S.V. = media sup.di vendita;

G.S.V. = grande struttura di vendita

C.C.D. e S.E. = centro commerciale al dettaglio e strutture equiparate di cui all'art.3, comma 5, delibera n.340 dd.16.02.2001 e s.m.

12. Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e trasformazione d'uso di costruzioni esistenti, destinate ad ospitare gli esercizi e le strutture di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge. Gli interventi nei centri storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle

quantità minime di spazi per parcheggio qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i relativi spazi. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'ampliamento del fabbricato esistente o il cambio di destinazione d'uso di porzioni immobiliari attigue per destinarle a superficie di vendita al dettaglio, gli spazi minimi di parcheggio sono computati con esclusivo riferimento alla superficie di vendita aggiunta a quella preesistente. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'attivazione di una diversa tipologia dimensionale o merceologica di struttura commerciale per la quale sono previsti spazi minimi di parcheggio più elevati, questi sono computati, per la parte di superficie di vendita aggiunta a quella preesistente, con riferimento agli spazi minimi di parcheggio richiesti per la nuova tipologia, sempre che l'ampliamento sia richiesto in connessione con autorizzazioni o concessioni edilizie per la ricostruzione, l'ampliamento e la trasformazione d'uso di costruzioni esistenti.

13. La viabilità di accesso alle grandi strutture di vendita deve prevedere la realizzazione di accessi ed uscite idonee ad evitare o ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il traffico delle infrastrutture primarie o di comunicazione.
14. Le soluzioni progettuali proposte e concertate con il Comune sono oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici e disposizioni in materia di distanze

Articolo 52 – DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

(articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

1. Definizioni generali:

- a) **Costruzione:** è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alle lettere c) e c bis), i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.
- b) **Destinazione d'uso:** è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Rimane ferma la disciplina speciale dei cambi d'uso per la determinazione dello standard di parcheggio e per il calcolo del contributo di concessione. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:
 - 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale in materia di zone territoriali omogenee;
 - 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.).
- c) **Edificio o fabbricato:** è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni;
- c bis) **Fabbricato pertinenziale:** è il manufatto accessorio al servizio durevole di un edificio principale, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque avente un volume non superiore al 20 per cento del predetto edificio;
- d) **Fronte o facciata:** è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate.
- e) **Lotto:** è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio.

Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

- f) **Piano di spiccato**: è la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato;
- g) **Sedime**: è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;
- h) **Volumi tecnici**: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

2. Grandezze, simboli e misure:

- a) **Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica (H) [m]**: è la distanza misurata fra il piano di spiccato e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente;
- b) **Altezza di interpiano (h) [m]**: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale;
- c) **Altezza utile (h_u) [m]**: è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale.
- d) **Distanza dalle strade (D_s) [m]**: è disciplinata dall'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni attuative.
- e) **Distanze tra gli edifici o dai confini (D_e, D_c) [m]**: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
- f) **Superficie coperta (S_c) [m² o ha]**: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.
- g) **Superficie fondiaria (S_f) [m² o ha]**: è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato;

- h) **Superficie permeabile (S_p)**: è la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità
- i) **Superficie territoriale (S_t)** [m^2 o ha]: è un'ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- j) **Superficie utile lorda (S_{ul})** [m^2]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per l'abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi - anche se rientranti - purché aperti su almeno un lato nonché dei vani scala esterni aperti;
- k) **Superficie utile netta (S_{un})** [m^2]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni;
- l) **Volume edilizio (V_e)** [m^3]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; non costituiscono volume le rientranze degli edifici nonché i balconi sostenuti da pilastri o tiranti ;
- m) **Volume entro terra o interrato (V_i)** [m^3]: è il volume completamente interrato.
- n) **Volume fuori terra (V_{ft})** [m^3]: è il volume emergente dal piano di spiccato.

Articolo 53 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

1 - Disposizioni generali.

- 1.1. Il presente articolo, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:
 - a) distanze minime tra edifici;
 - b) distanze minime degli edifici dai confini;
 - c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.
- 1.2. Per i fini di cui al punto 1.1, il presente articolo definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze.
- 1.3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.
- 1.4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo articolo.
- 1.4 bis. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi.

2 - Criteri di misurazione delle distanze

- 2.1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.
- 2.2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di oggetto non superiore a 1,50 m. Nei limiti predetti, si considerano aggettanti anche i balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
- 2.3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.
- 2.4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al punto 2.2, indipendentemente dalle loro dimensioni.

- 2.5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui al comma 9 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

3 - Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate

- 3.1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.
- 3.2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
- 3.3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica il comma 7 bis.
- 3.4. Nelle zone A di cui al punto 3.1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui al comma 5, punto 5.1, lettera a), primo periodo.
- 3.5. Nelle zone B di cui al punto 3.1, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 5, punto 5.1, lettera a), primo periodo.

4 - Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive.

- 4.1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica il comma 5, punto 5.1, lettera a).
- 4.2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 5.1 del comma 5.

5 - Distanze tra edifici da applicare in altre aree.

- 5.1. Nelle aree diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:
- a) per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. Nel caso di altezze superiori a 10,00 m la distanza minima fra edifici antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m;

- b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;
- c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3, punto 3.1.
- c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica il comma 7 bis.

5.2. Nei casi di cui al punto 5.1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

6 - Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico.

6.1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate ai commi 3, 4 e 5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

7 - Distanze da applicare per i manufatti accessori.

7.1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite all'art. 22 – Annessi residenziali o manufatti accessori.

7.2. Per i manufatti accessori di cui al presente comma, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

7 bis - Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione

7bis.1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo.

Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni del comma 5, punto 5.1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;

- b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, punto 3.1;

- c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

7bis.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

8 - Distanze degli edifici dai confini.

- 8.1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del punto 5.1 del comma 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.
- 8.2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al punto 8.1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:
 - a) interventi di cui al comma 3, punti 3.1 e 3.2, nonché di cui al comma 5, punto 5.1, lettera c) e al comma 7 bis, punto 7bis.1., lettere b) e c);
 - b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi del comma 5, punto 5.1, lettera b);
 - c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti. In tal caso, per la realizzazione di nuovi edifici sui lotti antistanti, le distanze dall'edificio sopraelevato e dai confini sono determinate con riferimento all'altezza dell'edificio prima della sua sopraelevazione;
 - d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.
- 8.3. Nelle aree produttive di cui al comma 4 si applica la distanza minima dai confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo comma 4.
- 8.4. Le distanze di cui al punto 8.3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il punto 8.1.
- 8.5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dal comma 7 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.
- 8.6. Per gli interventi di cui al comma 3, punto 3. 4 e comma 7bis, punto 7bis.1, lettera a), limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici.
- 8.7. Le distanze di cui al punto 8.6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il punto 8.1.

9 - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali.

- 9.1. Le disposizioni di questo comma e dei commi 10, 11 e 12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui al comma 7, e dai confini. A tal fine si considerano:
- a) *terrapieni artificiali*, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
 - b) *muri liberi*, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
 - c) *muri di sostegno*, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.
- 9.2. Per le opere di cui al punto 9.1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
- 9.3. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al punto 9.1.
- 9.4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo comma e dei commi 10, 11 e 12.

10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.

- 10.1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui al comma 9, punto 9.1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:
- a) *terrapieni artificiali*: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m;
 - b) *muri liberi*:
 - 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m;
 - 2) devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i 3.00 m.;
 - c) *muri di sostegno*: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.
- 10.2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.

11.1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:

- a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;
- b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto è superiore a 3,00 m.

11.2. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 11.1 e i muri liberi devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 1.00 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;
- c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a 3,00 m.

11.3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 11.1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 1.50 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.;
- c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.

11.4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

12.1 Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il punto 11.1 del comma 11.

12.2. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 12.1 e i muri liberi devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 3.00 m;

- b) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.

12.3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 12.1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:




- a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è superiore a 3,00 m.

12.4. Si applica il punto 11.4 del comma 11.

Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

Art. 52, comma 3 – Piano di spiccatto

Art. 52, comma 1 – Altezza dell'edificio




Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

Art. 52, comma 4 – Sedime

Art. 52, comma 2 – Superficie coperta


SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 2

comma 2 – Criteri di misurazione delle distanze, punto 2.4. - Sedime




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, commi 2 e 8

comma 2 – Criteri di misurazione delle distanze, punto 2.1. e comma 8 –
Distanze degli edifici dai confini, punto 8.1.




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 2

comma 2 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 2.2., Aggetti




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 2

comma 2 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 2.3.,
Miglioramento prestazioni energetiche




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 3

comma 3 – Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici ed aree edificate, punto 3.3. lettera a), Ricostruzione fuori sedime nelle Zone A (centro storico) e lettera c), Sopraelevazione sul sedime nelle Zone A e B




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 5

comma 5 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 5.1., lettera a) e punto 5.2



SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, commi 5 e 8

comma 5 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 5.1. lettera 8), e
 comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.2. lettere a) e b),
 Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 8

comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.2. lettere c), Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) senza penalizzazione.


PER LA SOPRAELEVAZIONE **NON** E' RICHiesto IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO

Caso in cui la sopraelevazione determina un'altezza inferiore a ml. 10,00 o inferiore a quella prescritta dal PRG. L'eventuale edificazione sul fondo finitimo non viene penalizzata.




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, comma 8

comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.1. Inapplicabilità del comma 8, punto 8.2, lettera c) – Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) con penalizzazione.




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 53, commi 10, 11 e 12


comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 10.1, lettera a)




comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 10.1, lettera b), numeri 1) e 2)




comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 10.1, lettera c)




comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno, punto 11.1, lettere a) e b) e comma 12, punto 12.1




comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno, punto 11.2, lettere a), b) e c)




comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno, punto 11.3, lettere a), b) e c)




comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno, punto 11.4



comma 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno, punto 12.2, lettere a), e b)



comma 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di contenimento, punto 12.3, lettere a), e b)



Articolo 54 – SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE RISPETTO AL D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968.

1. Alle zone omogenee individuate dal d.m. n. 1444/1968 e richiamate dai commi 3, 4 e 5 dell' articolo 53 corrispondono le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalle Norme di attuazione del Piano regolatore generale come di seguito esposto anche nel riferimento di dettaglio degli articoli:

zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestino carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Centro storico art. 18, Tessuti urbani di antica formazione “A” art. 19, Aree per insediamenti masali art. 11 (19);

zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Aree residenziali di completamento “B” art. 20, Aree per nuclei residenziali in zona agricola Art. 11 (20);

zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

Aree residenziali di nuovo impianto “C” art. 25, Aree di riqualificazione urbana Ru Art. 25bis;

zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;

Aree produttive del settore secondario di interesse locale art.33 (esistenti art. 33.1);

zone riconducibili alle D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti assimilati a quelli industriali;

Aree produttive del settore terziario di interesse locale TD art. 35 (esistenti art. 35.1 e di nuovo impianto art. 35.2);

zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

Aree agricole di PUP art. 12, Aree agricole di rilevanza locale art. 13, Aree agricole di pregio Art.14;

zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

Attrezzature e servizi pubblici in tessuto urbano art. 26, rispetto Vincoli di salvaguardia tecnologico-infrastrutturale art. 9, Aree di servizio (esistenti e di nuovo impianto) art. 42;

zone G: zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei PRG e riconducibili alle zone F;

Fasce di rispetto cimiteriale art. 9;

zone H: zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei PRG e riconducibili alle zone B o C;

Aree a verde privato art. 24;

TITOLO NONO - NORME FINALI

Articolo 55 - RACCORDO TRA PRG E PGTIS

1. Le Carte del **PRG**. riportano, con apposita simbologia le aree sottoposte a Piano Generale Tutela Insempiamenti Storici (P.G.T.I.S.) per le quali valgono le indicazioni di dettaglio contenute nell'apposito piano generale di tutela degli insempiamenti storici.
2. Le carte del sistema ambientale di cui all'Articolo 2, la Carta di sintesi geologica, la Carta di sintesi della pericolosità e la Carta delle risorse idriche di cui agli articoli 14 e 20 delle norme di attuazione del PUP e relative norme sono parte integrante e sostanziale dei Piani generali di tutela degli insempiamenti storici di cui al primo comma.
3. Le carte di piano contenenti le previsioni urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di fasce di protezione dei depuratori, di fasce di rispetto cimiteriale, prevalgono su quelle eventualmente in contrasto dei P.G.T.I.S. di cui al primo comma.

Articolo 56 - INDICI DI FABBRICAZIONE.

1. Per l'edificazione delle singole zone vengono definiti i seguenti indici:
 - densità fondiaria.
 - indice di copertura.
2. Per densità fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato fuori terra (Vft), come definito all'art. 52, c.2, lett. n), e la superficie fondiaria (Sf) come definita all'art. 52, comma 2, lett. g)..

Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purchè le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
3. Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.

Articolo 57 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione:

a) superficie del lotto: ai fini di determinare la superficie del lotto, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo del TITOLO OTTAVO

L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell'entrata in vigore del **PRG**. potrà essere consentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone.

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.

b) superficie coperta o sedime: ai fini di determinare la superficie coperta o sedime, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo del TITOLO OTTAVO.

c) altezza del fabbricato: ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo del TITOLO OTTAVO

d) volume del fabbricato: ai fini di determinare il volume dell'edificio si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo del TITOLO OTTAVO.

e) distacco tra le costruzioni e dai confini: ai fini di determinare il distacco fra le costruzioni e dai confini si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo del TITOLO OTTAVO.

I terrapieni artificialmente creati dall'uomo con i relativi muri di sostegno, costituiscono costruzioni agli effetti delle distanze per le quali vale quanto previsto dall'articolo del TITOLO OTTAVO.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

